

Francesco D'Urso

## La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La cultura giuridica di Borsari: momenti formativi e approdi - 3. Il contesto ferrarese - 4. Strumenti di aggiornamento: il "Giornale del Foro" - 5. Un "settentrional vento" sull'"Italia inerte e divisa" - 6. Alcune riflessioni conclusive

ABSTRACT: In an unpublished letter dated 1850, the famous jurist Luigi Borsari recommended the best legal works to be acquired for the public library of Ferrara, in the Papal States. In his view, there was in Italy a lack of valuable works; therefore, he quoted mainly French books and showed admiration for the German legal science. He recommended not only works of private law, but also of public law, philosophy, legal history and economics.

KEYWORDS: Borsari, legal science, Exegetical School

### 1. Premessa

Nelle ultime settimane del 1849 il giurista ferrarese Luigi Borsari (1804-1887)<sup>1</sup> scriveva un breve biglietto al suo concittadino monsignor Giuseppe Antonelli<sup>2</sup>, direttore della Biblioteca Civica (ora Ariostea), scusandosi di non aver ancora potuto verificare, a causa di gravi impegni, "quali opere giuridiche dell'epoca moderna, e che io credo degne di essere acquistate, siano possedute dalla vostra Biblioteca"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Per un primo accostamento complessivo alle vicende biografiche e al profilo intellettuale di questo autore cfr. G. Martinelli, *Relazione del Rettore sull'andamento dell'Università libera di Ferrara nell'anno scolastico 1886-1887*, in *Annuario della libera Università di Ferrara 1887-1888*, Ferrara 1888, pp. 10-13; G. Turbiglio, *Commemorazione di Luigi Borsari*, in *Quinto centenario di fondazione della Libera Università degli Studi di Ferrara*, Ferrara 1892, pp. 103-121; L. Scolari Sellerio Jesurum, *Borsari, Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Milano 1971, pp. 116-117; G. Franceschini, *Luigi Borsari nel centenario della morte*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", LXXVI (1989), pp. 502-509; F. D'Urso, *Gli avvocati liberali a Ferrara e l'Unità d'Italia*, in S. Borsacchi – G. S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, pp. 423-448; G. Cazzetta, *Borsari, Luigi*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, I, pp. 308-309; A. Spinosa, *Luigi Borsari*, in P. Cappellini – P. Costa – M. Fioravanti – B. Sordi (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 389-392.

<sup>2</sup> M. Parenti, *Aggiunte al dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani di Carlo Frati*, I, Firenze 1957, p. 44; L. Pagnoni, *Giuseppe Antonelli, bibliotecario all'Ariostea nell'800*, in "Bollettino di notizie e ricerche da archivi e biblioteche", VIII/IX (1985-1986), pp. 117-128. Quasi coetaneo di Borsari, Antonelli (1803-1884) fu uomo di vasta erudizione e di grande integrità, fedelissimo a Pio IX, che nel 1854 gli offrì invano il vescovato di Bertinoro. Ordinato sacerdote nel 1826, dal 1824 fu prima aggiunto, poi vice-bibliotecario, infine (dal 1845) bibliotecario della Biblioteca Civica. Nominato canonico del Capitolo nel 1846, fu anche revisore doganale dei libri provenienti dall'estero. Nel 1862 venne infine rimosso, in quanto prete, dall'incarico di bibliotecario. A lui si deve il catalogo dei manoscritti ferraresi della Biblioteca Ariostea, ancor oggi strumento indispensabile di ricerca (G. Antonelli, *Indice dei manoscritti della civica Biblioteca di Ferrara*, I, Ferrara 1884). Tenne contatti epistolari con figure eminenti come Mai, Mommsen, Gregorovius, Vincenzo Monti, Manzoni, Tommaseo, Cantù.

<sup>3</sup> Archivio del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, Corrispondenze famigliari, b.

Apprendiamo così, indirettamente, che il monsignore aveva chiesto in precedenza un ragguaglio bibliografico, per poter procedere all'acquisto delle opere giuridiche più recenti, a colui che di certo riteneva il miglior esperto cittadino: della sua richiesta iniziale però non rimane traccia.

Borsari indugiò ancora qualche tempo, pressato dalle sue occupazioni professionali ma forse anche dal desiderio di offrire un panorama bibliografico completo, e infine rispose ad Antonelli, ormai nel 1850, con l'accurata missiva che si trascrive in appendice, stilando un'interessante lista di volumi 'degni' di essere acquisiti.

Una risposta ampia e meditata, vergata con grafia elegante perché destinata a rivestire una certa ufficialità. Il giurista, del resto, era chiamato al non lieve compito di favorire il razionale aggiornamento della biblioteca a vantaggio degli ambienti universitari, nonché professionali e istituzionali, che ad essa facevano capo come l'unico polo librario cittadino<sup>4</sup>. Borsari, già professionista di successo, docente, pubblicista, uomo politico, dovette avvertire la delicatezza del compito, che chiamava in causa la sua stessa autorevolezza intellettuale, e presentò un accurato elenco di opere che soltanto un elenco non è, perché arricchito da riflessioni, giudizi, indirizzi interpretativi.

Se ne ricava un interessante profilo della sua formazione e dei suoi interessi, ma anche, visto lo spessore del personaggio, un riscontro – parziale forse, non di meno interessante – su certi problemi e tendenze della cultura giuridica della Restaurazione nello Stato Pontificio e in Italia.

## 2. La cultura giuridica di Borsari: momenti formativi e approdi

Considerate le circostanze, la missiva qui analizzata non costituisce *ex professo* un prospetto bibliografico completo: essa sorvola sulle opere già possedute dalla biblioteca (che tuttavia, fra quelle più recenti, non dovevano essere troppe<sup>5</sup>) e dunque non ci dice tutto sulle letture e le conoscenze di Borsari. D'altronde, parte delle opere

---

Borghese-Boschini, fasc. 100, lettera del 17/12/1849. Il fascicolo si compone di 53 fra lettere e biglietti inviati da Borsari (più una lettera di un suo cliente a lui); vi è poi la documentazione riguardante una questione ereditaria della famiglia Borsari. Il carteggio copre un arco temporale compreso fra gli anni '40 e '80 del secolo. Nove lettere sono inviate ad Antonelli; le altre sono per la maggior parte indirizzate all'avvocato ferrarese Giuseppe Gajani, al quale Borsari dedicò due opuscoli (*L'avvocato Luigi Borsari all'amicissimo suo avvocato Giuseppe Gajani*, Bologna 1839; *Cenno necrologico intorno all'avvocato Giuseppe Gajani*, Firenze 1872). Anche l'amicizia con Antonelli durò una vita: nell'agosto del 1881 l'anziano giurista pregava il monsignore di illustrare a suo nipote Luigi, studente a Roma in visita a Ferrara, la storia degli Estensi, "amantissimo com'è di cose erudite" (lettera del 2/8/1881)

<sup>4</sup> La biblioteca dipendeva amministrativamente dall'università: L. Pagnoni, *Giuseppe Antonelli*, cit., p. 123.

<sup>5</sup> Anche se non è possibile risalire alle date di acquisizione, nel catalogo della biblioteca Ariostea risultano posseduti i principali lavori di Carmignani (*Juris criminalis elementa* e *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*) e di Pellegrino Rossi (*Cours d'économie politique*) stampati prima del 1850: potrebbe essere questo uno dei motivi per cui Borsari non ne fa menzione. Per il resto, a dimostrare l'inadeguatezza, allora, della biblioteca basta l'ovvia circostanza che mancavano tutte le famose opere citate da Borsari nella sua lettera. In aggiunta, nel patrimonio librario erano assenti, perché lo sono ancor oggi, le opere principali di Romagnosi o di nomi affermati nello Stato pontificio, come Renazzi, Giuliani, Ala, o nella vicina Toscana, come Forti, Del Rosso, Capei, Conticini. Fra gli stranieri non figurano, ad esempio, Merlin, Maleville, Delvincourt, Toullier.

citare, come si vedrà, più che essergli note direttamente, erano dei *desiderata* che egli, avendone avuto notizia, avrebbe gradito (o forse neppure, nel caso di certi opuscoli) poter sfogliare.

Premesse queste necessarie avvertenze, si consideri però che la lettera, essendo del 1850, si situa in un tornante temporale quasi simbolico: distilla infatti la cultura giuridica della prima metà del XIX secolo e precede immediatamente la prima grande opera di Borsari, *Il contratto d'enfiteusi*, pubblicato a fascicoli a partire dal 1850<sup>6</sup>. Nella lettera è già racchiuso un bagaglio scientifico in sé autonomo: un 'percorso' bibliografico ideale che si snoda sul terreno giuridico con ampiezza ed evidenza consapevolte e prospettive mature, le stesse che sorreggono Borsari nella sua prima produzione monografica e poi, dopo l'unità d'Italia, nella monumentale opera di commento dei nuovi codici nazionali.

Proprio ai "Commentari" al codice di procedura civile, di commercio e soprattutto al codice civile<sup>7</sup> dell'Italia unita Borsari deve la sua fama, che ne fa uno dei più interessanti personaggi "fra due culture"<sup>8</sup> impegnati nel delicato, e in parte ingrato, compito di mediare il vecchio col nuovo, colmando così il vuoto dottrinale creatosi dopo l'emanazione dei codici con una puntuale spiegazione dei singoli articoli.

La generazione successiva di giuristi esprimerà sugli esponenti della cosiddetta "scuola dell'esegesi"<sup>9</sup> un giudizio spesso ingeneroso, se non addirittura supponente.

<sup>6</sup> Dal "Giornale del foro, ossia raccolta di regiodicate romane e straniera", 1849-50, 2, p. 332, apprendiamo dell'uscita del primo fascicolo contenente l'introduzione. Nell'annata (1851-)1852, II, p. 335, si dà notizia che l'opera è giunta al fascicolo 12, ma non è ancora terminata. Nel frattempo, l'opera era stata recensita da L. Bosellini su "La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza", III (1851), pp. 390-396.

<sup>7</sup> La sua opera di annotazione dei codici inizia ancor prima del '65: L. Borsari, *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi con la comparazione degli altri codici italiani e delle principali legislazioni straniere compilato dagli avvocati e professori di diritto P. S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja con la cooperazione di parecchi giureconsulti del Piemonte e di altri Stati d'Italia*, III, *Trattato delle prove*, Torino 1861. Poi egli si dedicò ancora alla procedura civile: Id., *Il Codice italiano di procedura civile annotato per cura del cavaliere Luigi Borsari*, Torino 1865, la cui seconda edizione, I-II, Torino-Napoli 1869-1870, fu riveduta e accresciuta dall'A.; giunse fino alla quarta edizione, I-IV, Torino 1878-1881. Pubblicò anche, in relazione al commentario, *La pratica del Codice di procedura civile italiano, ossia Formulario degli atti giudiziari più importanti nei procedimenti civili e commerciali*, Torino 1867, giunto fino alla quarta edizione. Per il diritto commerciale Id., *Codice di commercio del Regno d'Italia annotato dal cavaliere Luigi Borsari*, I-II, Torino 1868-1869; infine l'opera più nota, Id., *Commentario del codice civile italiano del cavaliere Luigi Borsari*, I-IV (in sei tomi), Torino-Napoli-Roma, 1871-1881.

<sup>8</sup> Così P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", V-VI (1976-77), p. 259, riprendendo uno spunto di Bonnacase sulla scuola dell'esegesi francese (cfr. nota seguente).

<sup>9</sup> Ampia è la bibliografia accumulatasi a partire dal classico studio di J. Bonnacase, *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris 1919. Si possono ricordare in particolare le pagine di G. Tarello, *Scuola dell'esegesi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, pp. 819-823 e Id., *La Scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano 1969, pp. 240-276 (ora in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988); e di N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino 1979, pp. 86-100. Più di recente, i persistenti luoghi comuni sulla scuola sono stati sottoposti a revisione da R. Ferrante, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano 2002, e Id., *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2006. Si veda anche G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011, pp. 36-40 e 119-141.

Anche Borsari sarà ritratto come “scrittore [non] profondo, né originale”: così lo liquida nel suo necrologio su *Il Filangieri* Ercole Vidari, aggiungendo che “la coltura sua giuridica, così dottrinale come legislativa, è limitata alle opere italiane e francesi”<sup>10</sup>.

In realtà, in alcune notissime pagine di Paolo Grossi dedicate alla proprietà nella ‘paleocivilistica’ post-unitaria si è messo in rilievo come Borsari fosse “ben provveduto” degli strumenti culturali circolanti nella metà del secolo<sup>11</sup>: il “pensoso” giurista ferrarese, soprattutto per la sua familiarità con le soluzioni del diritto comune sui diritti reali e grazie alla stretta osservanza rosminiana, si è dimostrato uno dei più consapevoli nel cogliere le tensioni fra il peso del passato e l’asettica prospettazione della proprietà contenuta nel codice, ed è stato fra i più avvertiti nel ricomporre in un quadro concettualmente fondato queste diverse istanze<sup>12</sup>.

Si è anche venuta di recente proponendo una rilettura complessiva del Borsari civilista<sup>13</sup> che mette in luce com’egli, tutt’altro che rassegnato a una posizione di sterile esegesi, abbia invece compiuto una complessa operazione (dai sottili risvolti ideologici<sup>14</sup>) di legittimazione del codice civile italiano del 1865, considerato necessario strumento di unità e come tale imposto dalla volontà politica del legislatore, ma al tempo stesso accolto in quanto deposito dell’intangibile patrimonio giuridico nazionale e della sua storia culturale e scientifica.

È stato inoltre dimostrato che anche al Borsari studioso di diritto commerciale, materia congeniale a un giurista che ha sempre prediletto ruoli pratici, “il canone esegetico informante la dottrina giuridica dell’epoca sta alquanto stretto”<sup>15</sup>.

Va considerato che le opere di questo emblematico autore sono tutte frutto della piena maturità: la sua vena creativa scientifica vera e propria inizia a 46 anni<sup>16</sup> (nel 1850 appunto) con *Il contratto d’enfiteusi* e si chiude trent’anni dopo con l’ultimo tomo di commento al codice civile. Inoltre, non v’è collegamento diretto fra produzione scientifica e cattedra universitaria, visto che Borsari insegnò solo per due parentesi tutto sommato brevi della sua vita<sup>17</sup>, privilegiando invece (a volte per necessità) la carriera di avvocato e poi di magistrato<sup>18</sup>. Il suo pensiero pertanto non si è evoluto sin

<sup>10</sup> E. Vidari, *Necrologio di Luigi Borsari*, in “*Il Filangieri*”, XII (1887), p. 256.

<sup>11</sup> P. Grossi, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 271.

<sup>12</sup> Ivi, *passim*.

<sup>13</sup> G. Cazzetta, *Borsari, Luigi*, cit., p. 309; Id., *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 36 ss., p. 127 ss.

<sup>14</sup> S. Solimano, *Tendenze della civilistica postunitaria*, in P. Cappellini – P. Costa – M. Fioravanti – B. Sordi (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, cit., pp. 382-385.

<sup>15</sup> A. Legnani Annichini, *Luigi Borsari e le Annotazioni al codice di commercio (1868-1869)*, in S. Borsacchi – G. S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, p. 498.

<sup>16</sup> La sua produzione precedente, peraltro copiosa, essendo costituita da difese processuali, opuscoli di circostanza e *pamphlets*.

<sup>17</sup> Dal 1845 fino al 1849 (anno in cui i corsi furono interrotti dalle vicende politiche) insegnò infatti Testo civile nella pontificia università ferrarese (G. Martinelli, *Relazione*, cit., p. 11); poi dal ’59 al ’62 insegnò a Bologna diritto di procedura e diritto penale (A. Legnani Annichini, *Luigi Borsari*, cit., p. 475).

<sup>18</sup> Egli svolse la professione di avvocato ininterrottamente dalla laurea fino a tutti gli anni Cinquanta; solo dal 1862 divenne consigliere di cassazione, prima nella Suprema Corte di Firenze, poi a Milano e Torino, quindi di nuovo a Firenze (G. Martinelli, *Relazione*, cit., p. 12). Dell’attività professionale di

dalla gioventù in relazione a tappe accademiche o alla scrittura di opere scientifiche, ma ha avuto una lunga gestazione, alimentata da letture e interessi personali, e nel frattempo è stato forgiato anche dalla professione di avvocato e da una fortissima passione civile, fino a quando, per autonoma scelta e quasi senza connessioni con l'accademia, egli ha iniziato a esplorare svariati rami del diritto, evidentemente mettendo a frutto la “coltura sua giuridica” – per citare Vidari – accumulata nel corso degli anni.

La lettera qui pubblicata costituisce proprio, se vogliamo, una preziosa opportunità di riesaminare quella cultura giuridica in relazione al suo formarsi, calata nel concreto momento storico, e non dall'ottica di un “modello alto di dottrina giuridica accademica”<sup>19</sup> (che Vidari certamente rappresentava), anacronistico se anticipato alla prima metà del secolo XIX<sup>20</sup>.

### 3. Il contesto ferrarese

La preparazione culturale di Borsari, quale nel 1850 traspare dalla sua lettera e immediatamente dopo dal bel volume sull'enfiteusi, sopravanza di molto la media del contesto ferrarese. Tuttavia, ai fini della conoscenza storica, sarebbe un errore trascurare certe innegabili influenze ambientali.

Preliminarmente viene in considerazione l'università ferrarese, per gli studi di Borsari più che per la breve e non precoce docenza.

Come è ben noto, un quadro sconsolante degli atenei italiani della Restaurazione fu tratteggiato da Savigny nel 1828 a seguito dei suoi viaggi<sup>21</sup>; ma, se per altre realtà maggiori il suo giudizio può essere ridimensionato e lo fu già dai contemporanei<sup>22</sup>, per

---

avvocato rimangono una ventina di difese mandate a stampa dagli anni Trenta alla fine degli anni Cinquanta; in particolare, la sua fama aveva travalicato l'ambito locale con il famoso caso Bergando, nel quale difendeva una accusata di omicidio. La corposa memoria difensiva del Borsari davanti al tribunale d'appello di Bologna fu stampata a Milano nel 1843 (*Memorie dell'avvocato Luigi Borsari nella causa Bergando*) e poi conflui nel IV volume delle *Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 ai giorni nostri avanti i primi tribunali*, Prato 1846.

<sup>19</sup> M. Libertini, *Vidari, Ercole*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, p. 2046.

<sup>20</sup> Per un quadro generale e preziose proposte metodologiche L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, 39 (2010), pp. 153-228. Sulla scienza giuridica italiana della Restaurazione incombevano tradizionalmente pre-giudizi storiografici severi, pronunciati da nomi autorevoli come, ad esempio, A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in “Rivista del diritto commerciale”, IX (1911), pp. 285-302 (ora in Id., *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, Roma 1933, pp. 5-33) e F. Ferrara, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, in “Rivista del diritto commerciale”, XXXVIII (1939), pp. 429-444 (anche in Id., *Scritti giuridici*, Milano 1954, III, pp. 273-293).

<sup>21</sup> F. C. Von Savigny, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in “Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft”, VI (1828), pp. 201-22, poi ristampato in Id., *Vermischte Schriften*, IV, Berlin 1850, pp. 309-342. Si vedano al proposito le puntualizzazioni e gli approfondimenti di L. Moscati, *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della restaurazione*, Roma 2000.

<sup>22</sup> Per un quadro delle realtà accademiche e della cultura giuridica negli Stati preunitari M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, I *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli 1987; A. Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo*

la pontificia Università di Ferrara (da lui peraltro nemmeno sfiorata) sembrerebbe mancare ogni attenuante. Si trattava di un'università classificata – anche normativamente – come secondaria, nonostante il suo considerevole passato; frequentata da un numero tutto sommato esiguo di studenti; destinata alla semplice formazione di professionisti locali, senza che le famiglie dovessero sobbarcarsi i costi degli studi fuori sede. Il corpo docente proveniva per intero dalle file dell'avvocatura, perché non avrebbe potuto vivere con i magri stipendi, e all'avvocatura destinava le sue maggiori energie, senza aspirazioni scientifiche di alcun tipo.

Dopo essere stata declassata nel periodo napoleonico a liceo-convitto<sup>23</sup>, nel quale tuttavia continuavano ad impartirsi rudimentali insegnamenti giuridici<sup>24</sup>, nel 1816 l'Università pontificia era stata ripristinata; la facoltà legale contava alla riapertura soltanto tre cattedre e 38 studenti<sup>25</sup>. Nei primi anni '20, quando gli aspiranti giuristi erano arrivati a circa una sessantina<sup>26</sup>, i docenti di Borsari dovettero essere l'avv. Grazio Ronchi Braccioli per diritto pubblico, Pandette e pubblica economia; l'avv. Giulio Mazzolani per il diritto criminale; mons. Angelo Mazziotti per il diritto canonico; il giovanissimo Francesco Mayr per le istituzioni civili<sup>27</sup>. Nomi, come si vede, che non figurano nel pantheon della scienza giuridica italiana. Borsari, di famiglia probabilmente non disagiata, scelse però di terminare brillantemente i suoi studi (con la laurea *ad honorem* nel 1824<sup>28</sup>) nella vicina e più rinomata Bologna, dove, a dire il vero,

---

Ottocento, in A. Mazzacane – C. Vano (curr.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, pp. 77-113; L. Moscati, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze preunitarie italiane*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 277-321; G. Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXXI (2001), pp. 233-261; A. Cavanna, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Studi di Storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 719-753; M. G. Di Renzo Villata, *Introduzione a Ead. (cur.), Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004. Per lo Stato pontificio in particolare, alcuni cenni in M. Mombelli Castracane, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I, Napoli 1987, p. LXI e p. LXVII.

<sup>23</sup> Ancora utilizzabile, seppur invecchiato, A. Visconti, *La storia dell'Università di Ferrara*, Bologna 1950, p. 161 ss.

<sup>24</sup> Insegna ad esempio in questo periodo Luigi Guidetti, personaggio dalle altalenanti fortune politiche (destino comune a molti, in questa fase, a Ferrara), avvocato, non privo anche di curiosità erudite: V. Sani, *La rivoluzione senza rivoluzione. Potere e società a Ferrara dal tramonto della legazione pontificia alla nascita della Repubblica cisalpina (1787-1797)*, Milano 2001, pp. 387-388 e *passim*. Nella Biblioteca Ariosteia di Ferrara si conservano diverse sue fatiche: dalla dissertazione di laurea (*De coniugum successione dissertatio*, Ferrariae 1774), a memorie e difese processuali, a un *Progetto di legge presentato alla amministrazione centrale del Ferrarese per la riforma de' tribunali*, Ferrara 1797. G. Antonelli, *Indice dei manoscritti*, cit., p. 245, descrive anche una corposa opera inedita di 281 carte: *Collectanea observationum criminalium et legalium super bannimenta generalia status ecclesiastici a variis auctoribus extracta ab Aloysio Guidetti*; nonché (p. 254) tre volumi di allegazioni legali e (pp. 281-283) un'imponente miscellanea legale di 16 volumi in cui Guidetti raccolse scritture giuridiche ferraresi edite e inedite a partire dal XVI secolo.

<sup>25</sup> A. Gemelli – S. Vismara, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, Milano 1933, p. 324; A. Visconti, *La storia dell'Università di Ferrara*, cit., p. 181.

<sup>26</sup> A. Visconti, *La storia dell'Università di Ferrara*, cit., p. 181.

<sup>27</sup> Si desume da un elenco dei membri del “collegio dei signori giuristi” di Ferrara del 28 giugno 1823, in cui accanto ai nomi sono riportate le eventuali cariche (Archivio del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, b. 3, fasc. 3, 1815-1845).

<sup>28</sup> G. Martinelli, *Relazione*, cit., p. 10.

in quegli anni le cattedre giuridiche non erano comunque molte di più e i docenti non si discostavano troppo, per livello culturale, dai ferraresi<sup>29</sup>.

In questo contesto Borsari apprese – e bene – il diritto comune romano e canonico. I suoi docenti ferraresi erano giuristi formati prima dell'arrivo dei francesi, ad eccezione di Mayr, chiamato all'insegnamento appena diciannovenne nel 1820<sup>30</sup>.

Il Ronchi Braccioli e Mazzolani, tuttavia, non erano in tutto e per tutto uomini di antico regime<sup>31</sup>, anzi: erano stati fra i professionisti ferraresi più attivi nel periodo francese, prima nelle repubbliche cispadana e cisalpina, poi nel Regno d'Italia; attivi, anche se non da posizioni democratiche radicali e con qualche ripensamento<sup>32</sup>, nel rivestire cariche amministrative e giudiziali, nel partecipare al circolo costituzionale ferrarese<sup>33</sup>, non meno nell'acquistare i beni ecclesiastici espropriati<sup>34</sup>. Per un fenomeno

<sup>29</sup> Ne dà l'elenco completo, compresi anche gli avvicendamenti avvenuti nel '24 a seguito della riforma, L. Simeoni, *Storia della Università di Bologna*, II, Bologna 1940, pp. 188-189. La facoltà legale bolognese aveva anche la caratteristica di conservare tre cattedre di Lingua greca e orientali, Antiquaria, Eloquenza e Poesia. Savigny la visita appena un anno dopo la laurea di Borsari, nell'autunno del '25, e fornisce l'elenco degli insegnamenti. Egli giudica degni di stima i docenti di archeologia e lingua greca, Schiassi e Mezzofanti, mentre “die hier genannten Juristen haben wohl niemals Aufmerksamkeit auf sich gezogen”. Solo il passaggio, qualche anno prima, di Pellegrino Rossi merita il suo apprezzamento: F. C. Von Savigny, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, cit., pp. 204-205. Si vedano tuttavia i cenni sulle figure, non del tutto oscure, di Luigi Matteo Valeriani Molinari e Carlo Vizzardelli, in L. Moscati, *Italianische Reise*, cit., p. 66.

<sup>30</sup> P. Posteraro, *Mayr, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXII, Roma 2009, pp. 447-449.

<sup>31</sup> Sul Ronchi Grazioli C. Zoghi, *Grazio Ronchi Braccioli, deputato al Congresso Cispadano*, in “Rassegna storica del Risorgimento”, XXI (1934), pp. 1389-1426; V. Sani, *La rivoluzione senza rivoluzione*, cit., pp. 396-397 e *passim*. Su Giulio Mazzolani, V. Sani, *La rivoluzione senza rivoluzione*, cit., p. 392.

<sup>32</sup> Soprattutto il Ronchi Braccioli provò a barcamenarsi nei cambi di regime per non scontentare né gli ambienti reazionari ecclesiastici né i governi filo-francesi. A leggere una sua autodifesa presentata nel 1799 al Commissario imperiale austriaco (C. Zoghi, *Grazio Ronchi Braccioli*, cit., p. 1400 ss.), egli nel triennio precedente sarebbe sempre stato coinvolto contraggenio nelle vicende pubbliche. Se è indubbio che riuscì a non partecipare al congresso di Reggio adducendo motivi di salute, che al congresso di Modena fu sostanzialmente inattivo e che rifiutò un seggio nel tribunale di Cassazione a Milano, non vanno dimenticati altrettanti cedimenti filorepubblicani, che gli permisero, fra l'altro, di mantenere la carica di segretario dell'Università fino al 1804. Alla fine del 1797, ad esempio, fu chiamato a succedere come sostituto a Giuseppe Compagnoni nella cattedra di diritto costituzionale: in quella occasione scriveva all'Amministrazione centrale che avrebbe cercato di “promuovere nella nostra gioventù lo spirito pubblico colla diffusione delle sublimi teorie, sulle quali sono fondati i diritti dell'uomo e del cittadino”. Nel 1798 prestò il giuramento civico (a suo dire con gran tormento) per garantirsi la carica di giudice del Tribunale civile dipartimentale. Nel Regno d'Italia ebbe poi una carriera brillante, giudiziaria (dal 1807 fu presidente della Corte di giustizia civile e criminale) e amministrativa, ottenendo da Napoleone il titolo di barone.

<sup>33</sup> Del Mazzolani rimane un infervorato *Discorso pronunciato nel circolo costituzionale di Ferrara sotto li 16 germinale dal cittadino Giulio Mazzolani messo alle voci ed acclamato alla stampa per il vantaggio che se ne spera*, Ferrara 1798. Egli fu anche l'estensore del *Giornale del basso Po*, su cui si veda la scheda in D. Tromboni (cur.), *Ferrara. Riflessi di una rivoluzione*, Ferrara 1989, p. 54. Sul circolo costituzionale ferrarese si veda G. Righini (cur.), *Giornale del Basso Po (Sei mesi di Repubblica Cisalpina a Ferrara)*, Ferrara 1962 (“Atti e Memorie” della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, XXV), e D. Tromboni, *Le “cittadine”: idee e percorsi al femminile nella Ferrara “napoleonica”*, in Ead. (cur.), *Ferrara. Riflessi di una rivoluzione*, cit., pp. 84-85.

<sup>34</sup> Il Ronchi Braccioli racconta nella sua memoria del 1799 (C. Zoghi, *Grazio Ronchi Braccioli*, cit., p. 1409) che all'arrivo degli austriaci fece pubblicare un opuscolo in propria difesa nel quale egli “parlò dei doveri anche di chi aveva dovuto acquistare beni ecclesiastici” (il corsivo è mio). Sul ruolo che

ricorrente in quegli anni, i due riuscirono a ottenere un incarico universitario subito dopo la Restaurazione – mercè oscure intercessioni e memoriali autoassolutori<sup>35</sup> – nonostante tali trascorsi compromettenti.

Mi sembra credibile che questi uomini non abbiano trasmesso ai loro studenti solo il patrimonio della tradizione, ma quanto meno li abbiano sensibilizzati sulla portata dell'esperienza codificatoria francese, che era stata normativa vigente in Italia e rappresentava un importante riferimento comparativo. Nel 1807 il Ronchi Braccioli, allora primo presidente della Corte di giustizia civile e criminale cittadina, aveva tenuto un discorso<sup>36</sup> nel quale compaiono, fra le pieghe della retorica celebrativa, alcuni spunti di interesse specificamente giuridico, rivelatori d'un sentire consapevole della novità storica dei codici. Parallelamente all'aver fatto degli italiani un sol popolo, riunito in un regno fondato su istituzioni "mantentrici della pubblica libertà", Napoleone – dice il Ronchi – "ci ha donato un Codice Civile, che conserva quanto di saggio e di adattabile a tutte l'età era contenuto nelle antiche Leggi, e vi aggiunge tutto ciò che domandavano i tempi, e gli usi nostri"; cosicché "imbevuti dello spirito di queste Leggi, renderemo i nostri studi, le cure nostre, e le più impegnate nostre sollecitudini costantemente tendenti allo scopo di far conoscere nell'applicazione delle leggi la grandezza del Benefizio ricevuto"<sup>37</sup>.

La borghesia professionale ferrarese aveva quindi avuto modo di apprezzare e coltivare gli ideali della nazione italiana unitaria, delle libertà politiche e civili, della codificazione: quest'ultima vista non tanto come secca alternativa al sistema di fonti preesistente, ma come tradizione razionalizzata da un potere senza dubbio autoritario (e straniero per di più), garante però attraverso i codici delle principali libertà civili.

Tutti sentimenti che nell'atmosfera austera e cupa della Restaurazione pontificia continuarono a covare sotto la cenere.

A partire dal 1824, data di entrata in vigore della bolla *Quod divina sapientia* sulla riforma degli studi universitari, l'ateneo ferrarese, di secondo grado<sup>38</sup> rispetto a Bologna e Roma, patì un ininterrotto torpore culturale. Il collegio legale – che conferiva le lauree e sceglieva i docenti – fu guidato da personaggi più che prudenti<sup>39</sup>.

Pacchetto dei beni ecclesiastici ebbe nel favorire l'ascesa di una nuova classe borghese si vedano R. Sitti, *Sul Risorgimento ferrarese*, Ferrara 1970, p. 30 e W. Angelini, *La borghesia ferrarese e le idee della Rivoluzione*, in D. Tromboni (cur.), *Ferrara. Riflessi di una rivoluzione*, cit., pp. 77-79.

<sup>35</sup> Il Ronchi Braccioli si affidò a Flaminio Baratelli, torbido personaggio al servizio degli austriaci (C. Zaghi, *Grazio Ronchi Braccioli*, cit., p. 1396 ss.; A. Berselli, *Baratelli, Flaminio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 780-782). Del Mazzolani si conserva un memoriale senza data, dedicato agli anni della dominazione francese, nel quale egli ha cura di specificare che da Napoleone "l'avidissima penna del tutto si distacca" (Archivio del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, b. M 4, Memorie e relazioni, c. 3v).

<sup>36</sup> *Risposta del Signor Avv. Grazio Ronchi Primo Presidente della Corte di giustizia civile e criminale al discorso del Sig. Vincenzo Bertelli Regio Procurator generale nel giorno dell'Istallazione della Corte stessa succeduta li 27 Settembre 1807*, Ferrara 1807.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 6-7.

<sup>38</sup> A. Gemelli – S. Vismara, *La riforma degli studi universitari*, cit., p. 261 ss.

<sup>39</sup> Basti pensare al suo longevo presidente, l'avv. Luigi Fontana, attivo soprattutto come giudice, che negli avvicendamenti burrascosi del triennio giacobino aveva collaborato con gli austriaci, sebbene poi negli anni del Regno d'Italia avesse ugualmente svolto senza imbarazzo funzioni di giudice e amministratore pubblico: G. Ricci, *Cenni biografici di Luigi Fontana giureconsulto ferrarese*, Ferrara 1850; V.



Il metodo didattico era tale da suscitare, una volta crollato lo Stato pontificio, l'esecrazione di chi lo aveva subito<sup>40</sup>. La facoltà legale impartiva solo cinque insegnamenti rigorosamente collegati alle fonti di diritto comune<sup>41</sup>, ad esclusione delle materie pubblicistiche, economiche, filosofiche, storiche. Nel 1868, invitato a parlare davanti ai giovani professionisti ferraresi, Borsari stesso ebbe modo di ricordare che nel passato lo studio del diritto, per quanto accurato, rimaneva desolatamente incompleto perché non accompagnato dall'approfondimento delle scienze sociali, visto come una forma di cospirazione. "Che non si chiedesse loro", il riferimento di Borsari è ai giuristi "di economia politica, di diritto internazionale, della filosofia del diritto, della scienza amministrativa, del governo dello Stato e delle sue funzioni: erano cose dell'altro mondo". Il governo della cosa pubblica era empirico, sottratto al diritto, e le idee non progredivano perché non ne era permessa l'applicazione concreta: "soprattutto non si anatomizzasse la sovranità" continua Borsari "non si parlasse mai di diritti di popoli; dei doveri degli Stati; l'audace pensiero era afferrato al volo; e il codice penale era lì per punirlo"<sup>42</sup>.

Il ceto professionale degli avvocati continuava però a godere di un ruolo insostituibile di conduzione delle istituzioni, compresa l'università: è per questo che certe sue frange (segretamente) liberali poterono sopravvivere e giocare una funzione di stimolo nel clima oppressivo. Nei moti del 1831, ad esempio, Francesco Mayr riuscì a scuotere il monotono grigiore istituzionalizzato delle aule accademiche costituendo gli studenti in battaglione universitario, per contribuire a mantenere l'ordine in città, e perse di conseguenza la cattedra<sup>43</sup>.

---

Sani, *La rivoluzione senza rivoluzione*, cit., *passim*.

<sup>40</sup> Sono numerosi gli esempi. L'avv. G. Zuffi dipingeva un quadro impietoso dell'istruzione, a partire dalla ginnasiale, monopolizzata dai gesuiti, fino a quella universitaria, su cui pesava un costante controllo politico: *Sull'utilità e bisogno di avere in Ferrara una Università libera*, cit., Ferrara 1860, pp. 32-35. Gli faceva eco Francesco Mayr: particolarmente sensibile alla questione dell'istruzione universitaria già prima dell'Unità in certi opuscoli moraleggianti (*Frammento delle conversazioni di Pietro... raccolte da Antonio...*, Firenze 1841, pp. 38-39), nel 1860 scriveva sulla Gazzetta Ferrarese (21 agosto) che "il cessato Governo a torto si era dato a credere che la scienza fosse fautrice dell'irreligione, e della rivoluzione, perciò ne era pauroso, perciò l'avversava, e l'impastoiava. La bolla di Leone duodecimo prescriveva perfino, cosa da medioevo, che nelle lezioni non si potesse usare altra lingua che la latina. L'insegnamento della filosofia fu tolto all'Università e fu riservato ai soli Gesuiti. Nella Università neppure si tollerava una cattedra di economia politica". Egli tuttavia moderava il suo giudizio ricordando che "dall'università di Ferrara sono usciti alcuni uomini sommi, di fama non municipale ma italiana, come l'avvocato Luigi Borsari, illustre per classiche opere legali". Anche nei necrologi e discorsi commemorativi di Borsari non mancano accenni alla differenza di livello fra la sua dottrina e i "tempi dell'oblivione politica, quando agli studi della scienza legale non era consentito che il breve ambito della disciplina puramente forense" (G. Turbiglio, *Commemorazione di Luigi Borsari*, cit., p. 117, che cita le parole di un allievo di Borsari, l'avvocato Temistocle Leati).

<sup>41</sup> Testo canonico e diritto pubblico ecclesiastico, Testo civile, Istituzioni canoniche, Istituzioni civili, Istituzioni criminali.

<sup>42</sup> L. Borsari, *Parole dell'Avv. Cav. Luigi Borsari alla giovine Curia di Ferrara (Estratto dalla Gazzetta Ferrarese. 26 ottobre 1868)*, pp. 9-10. Questa testimonianza trova facile riscontro in altre realtà accademiche: basterebbe leggere, ad esempio, quanto scrive su Pisa L. Galeotti, *Discorso intorno agli scritti editi e inediti di Francesco Forti*, in F. Forti, *Trattati inediti di giurisprudenza ... preceduti da un discorso dell'avv. Leopoldo Galeotti*, Firenze 1854.

<sup>43</sup> F. Quintavalle, *Un mese di rivoluzione in Ferrara (7 febbraio – 6 marzo 1831)*, Bologna 1900, p. 76 ss.

Con l'elezione di Pio IX, a partire dal 1846, emerse un gruppo ristretto ma compatto di avvocati liberali animati da forte passione civile, che nelle vicende del 1848-49 divennero per un breve periodo l'*élite* a guida della città. Dapprima fecero sentire singolarmente la loro voci con una vivace produzione di scritti d'occasione; nel '48 diversi di loro furono eletti al Consiglio dei deputati e intanto, su iniziativa di Francesco Mayr, dettero vita a un giornale, la *Gazzetta di Ferrara*, con l'intento di orientare l'opinione pubblica a favore della causa italiana e delle istituzioni liberali.

La ventata innovativa finalmente coinvolse dall'esterno, dal di fuori del mondo accademico, anche la cultura giuridica, collegata ora a una più generale idea di progresso, da realizzarsi nella cornice dell'unità e dell'indipendenza nazionale italiana. Ciò che prima appariva impossibile era finalmente concesso, naturalmente purchè il progresso non contrastasse con la religione: si poteva ragionare pubblicamente, anche sulle colonne di un giornale, di riforme giuridiche e politiche, di costituzioni e forme di governo, di libertà di stampa e diritto elettorale, di affrancazione delle proprietà, istruzione pubblica, amministrazione<sup>44</sup>.

Borsari era uno dei più attivi. Nel 1848 fu eletto deputato e assunse anche la direzione, per un breve periodo, della Gazzetta di Ferrara, alla quale collaborò fino a fine '48. Egli era allora avvocato di grande successo ed era da poco entrato nel Collegio legale, ottenendo l'insegnamento di Testo civile<sup>45</sup>. Nell'ufficialità<sup>46</sup> adottava per il suo corso universitario il classico manuale di Heinecke *Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum*; ma dalle narrazioni degli allievi si apprende che le sue lezioni, piene di richiami storici e allusioni all'indipendenza italiana, anche sul piano contenutistico ponevano la tradizione romana in relazione ai "Codici che un non lontano futuro preparava"<sup>47</sup>.

La codificazione gli stava particolarmente a cuore: il 12 luglio del 1848 intervenne all'Assemblea legislativa contro la proposta di adottare nello Stato pontificio il codice napoletano con qualche rimaneggiamento. Un codice, secondo lui, avrebbe richiesto di raccogliere il meglio da tutte le legislazioni vigenti in Italia e pertanto avrebbe dovuto essere preparato molto più accuratamente<sup>48</sup>.

Pochi giorni prima, il 23 giugno, Borsari aveva affidato alla prima pagina della *Gazzetta di Ferrara* il suo credo politico. "Io credo nel progresso umano", scriveva; "credo" aggiungeva "che l'uomo sia destinato dalla natura ad esser libero, ma subordinatamente al principio d'ordine; la libertà consiste nella eguaglianza di tutti gli uomini innanzi alla legge". Non erano parole vuote: per onorarle Borsari si batteva ad esempio, sia in assemblea<sup>49</sup> che attraverso la pubblicazione di uno scritto<sup>50</sup>, per l'emancipazione giuridica degli ebrei. Continuava asserendo che "tutti i poteri sono sacri in quanto ... sono l'incarnazione della legge; ma il vero sovrano è la legge", e di

<sup>44</sup> F. D'Urso, *Gli avvocati liberali a Ferrara e l'Unità d'Italia*, cit., p. 436 ss.

<sup>45</sup> Cfr. nota 17.

<sup>46</sup> Così, ad esempio, nel *Kalendarium Lycei magni Ferrariensis* dell'anno accademico 1847-1848 (p. 6) e 1848-1849 (p. 7).

<sup>47</sup> Il dettaglio, credibile, è riportato da G. Turbiglio, *Commemorazione di Luigi Borsari*, cit., p. 111.

<sup>48</sup> *Le assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, Roma – vol. I, Roma 1911, pp. 302-303.

<sup>49</sup> Ivi, pp. 643-644.

<sup>50</sup> L. Borsari, *Una quistione israelitica*, Ferrara 1848.

conseguenza credeva che “il governo pontificio temporale abbia verso la propria nazione gli stessi doveri ... che sono comuni a tutti i governi civili del mondo”: attuabili da un lato con “politiche forti, grandi, e leali”; dall’altro con leggi “poche, semplici, precise, alla portata di ogni intelligenza”, che migliorassero anziché punire, per garantire in futuro carceri e tribunali deserti.

Ovvio che al giurista Borsari, e nei suoi auspici a ogni giurista, si aprivano entusiasmanti scenari di impegno civile e culturale. Alla scienza giuridica era infatti riservato un posto essenziale nella costruzione di una società nuova. Il nuovo si sarebbe espresso nei codici e nelle istituzioni politiche, ma partendo da un “capitale di studi”, come Borsari ebbe a dire nel citato discorso agli avvocati nel 1868<sup>51</sup>, quando il sogno del progresso aveva preso forma in maniera finalmente duratura.

Venti anni prima il contesto non era però ancora favorevole. Alla fine del ’48, a seguito dei concitati avvenimenti romani, Borsari si era dimesso da deputato. Il 1849 aveva segnato il ritorno a Ferrara degli austriaci e del governo pontificio. Anche Borsari ne patì le conseguenze: nel maggio del 1850 fu privato della cattedra<sup>52</sup>.

Si può dubitare che nella richiesta di monsignor Antonelli fosse implicita la coscienza della necessità di aprirsi, di aggiornare il quadro culturale, di non tornare indietro nonostante i rigurgiti reazionari. È certo invece che questi erano i sentimenti di Borsari. Rispetto alle istituzioni culturali, arretrate e statiche, Borsari incarnava una borghesia liberale, prevalentemente moderata, monopolizzata da professionisti, che sperava nelle riforme e guardava ancora al sogno nazionale italiano, cui poteva contribuire, in quel momento, solo con un instancabile impegno culturale.

#### 4. Strumenti di aggiornamento: il “Giornale del Foro”

A un giurista come Borsari, che nello Stato pontificio volesse coltivare interessi culturali e gettare uno sguardo fuori dai confini, non mancava un utile strumento di lavoro. Per aggiornarsi, a seguito della richiesta di Antonelli, egli ricorre infatti a una raccolta di giurisprudenza *sui generis*, il *Giornale del Foro*, pubblicato a Roma sotto la direzione dell’avvocato Bartolomeo Belli<sup>53</sup>. Borsari non lo cita; ma non v’è dubbio, confrontando il testo della lettera con le annate a partire dal 1839, che egli da qui tragga molte notizie, mentre non si può esser certi che avesse a disposizione *La Temi*, pur citandola<sup>54</sup>. Spesso riporta esattamente le parole del *Giornale*, oppure è facilmente

<sup>51</sup> L. Borsari, *Parole dell’Avv. Cav. Luigi Borsari alla giovine Curia di Ferrara*, cit., p. 11.

<sup>52</sup> G. Franceschini, *Luigi Borsari*, cit., pp. 507-508.

<sup>53</sup> Il *Giornale del Foro* vantava una discreta storia, essendo iniziato nel 1816/1817, ma aveva avuto una periodicità piuttosto irregolare fino al 1839 quando, sotto la guida di Bartolomeo Belli, iniziò a uscire tutti gli anni, dapprima come “Giornale del foro in cui si raccolgono le più importanti regiodicate dei supremi tribunali di Roma e dello Stato Pontificio in materia civile compilato da B. Belli”; poi dal 1848/1849 come “Giornale del foro, ossia raccolta di regiodicate romane e straniere compilato da B. Belli”. Cfr. C. Mansuino (cur.), *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, Milano 1994, pp. 134-136.

<sup>54</sup> Il “giornale giuridico” cui Borsari allude è, naturalmente, proprio “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”. Impossibile affermare con certezza se egli disponesse materialmente dei fascicoli iniziali ai quali accenna (cfr. nota 68): infatti poteva averne avuto notizia dal “Giornale del Foro”, 1847-1848, 1, pp. 61-62, che aveva annunciato la nascita del nuovo periodico, descrivendo anche il contenuto del primo fascicolo e raccomandandone “la lettura alle curie di tutta l’Italia, anche per la

constabile che conosce certe opere o riviste attraverso questo filtro<sup>55</sup>; il che non esclude, come si dirà, che egli mantenesse piena autonomia di giudizio rispetto alla rivista.

Questo periodico, su cui ha richiamato l'attenzione Lorenzo Sinisi<sup>56</sup>, rappresenta un interessante testimone per la comprensione della cultura giuridica negli anni Quaranta dell'Ottocento e la lettera di Borsari ne è la prova concreta. La sua collocazione eminentemente pratica ha forse condotto a trascurarlo, ma in qualche modo ne ha anche decretato la fortuna, ingannando l'occhiuta censura pontificia: probabilmente nessun pericolo si scorgeva dietro a un 'attrezzo del mestiere' per giudici e avvocati ormai affermati, mentre, come abbiamo visto, ben più intransigente era il controllo sull'educazione della gioventù propensa a facili entusiasmi.

Nonostante il programma iniziale, di dare notizia "a chi voglia essere buon giudice, o buon difensore"<sup>57</sup> delle regiodicate sulle questioni importanti, nel 1840 il *Giornale* compiva un salto di qualità e si prefissava obiettivi più ambiziosi. In primo luogo veniva inaugurata una rubrica sulle "opere recenti di giurisprudenza romana, e di diritto commerciale o ipotecario", con la recensione di numerosi lavori non solo e non tanto italiani, ma anche stranieri (non esclusi quelli inglesi e americani)<sup>58</sup>: l'accoglimento nello Stato pontificio, attraverso il Regolamento del 1821, della disciplina francese del commercio favorì il canale privilegiato con la Francia, mentre la letteratura tedesca interessava soprattutto per gli studi di diritto romano.

Inoltre, si iniziò a dare notizia dei sommari di altre riviste giuridiche, a partire dall'*Archiv für civilistische Praxis* diretto da Mittermaier, il quale assicurò la sua collaborazione e in seguito inviò anche un proprio articolo<sup>59</sup>. Le riviste francesi furono quelle seguite più assiduamente: la *Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique*, che poi prese il nome di *Revue de droit français et étranger*, diretta da Foelix e altri, e la *La Revue de législation et de jurisprudence*, diretta da Wolowski e altri<sup>60</sup>. In

---

ragione che l'Italia non ha quasi nessun giornale di questa specie, come hanno i francesi le due loro riviste dirette dai signori Foelix e Wolowski, e gli alemanni quelle particolarmente alle quali contribuisce l'inflessibile e incomparabile ingegno del sig. consigliere profess. Mittermaier". Nel "Giornale del Foro", 1849-1850, 2, pp. 62-63, si annuncia la ripresa della pubblicazione fiorentina, della quale fino ad allora erano stati distribuiti diciassette fascicoli; Borsari, dunque, quando scriveva la lettera non aveva ancora visto questa notizia sul *Giornale del Foro*. Per una descrizione del giornale toscano cfr. la scheda di C. Mansuino (cur.), *Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio*, cit., pp. 273-274; per un inquadramento teorico P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Milano 1986, p. 31 ss.

<sup>55</sup> Si confronteranno di volta in volta le parole di Borsari con quelle del *Giornale* a proposito delle singole opere.

<sup>56</sup> L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 279-280. Si veda anche E. Cogliatore, *Lo schiaramazzo. Cronache giudiziarie di Roma papalina, dal "Giornale del Foro" di Bartolomeo Belli (1839-1870)*, Padova 2004.

<sup>57</sup> "Giornale del Foro", 1839, 1, p. 6.

<sup>58</sup> Ad esempio, "Giornale del Foro", 1840, 1, p. 56 ss., e *passim*.

<sup>59</sup> "Giornale del Foro", 1840, 1, p. 248. L'articolo di K. J. A. Mittermaier, *Sullo studio del diritto civile, sulla condizione e sui rapporti delle scuole storica e filosofica in Germania*, è in "Giornale del Foro", 1841-42, 2, p. 57 ss.

<sup>60</sup> La *Revue de droit français et étranger* (Revue Foelix), fu iniziata nel 1833 dal Foelix col nome "Revue étrangère de législation et d'économie politique", cui dal 1836 si aggiunse una sezione francese con la

maniera più sporadica si dava notizia di riviste italiane: gli *Annali di giurisprudenza* stampati a Torino<sup>61</sup> e quelli di Firenze<sup>62</sup>, il *Giornale toscano di scienze morali*<sup>63</sup>, la *Temì napoletana*<sup>64</sup>.

Rassegna e commento della letteratura giuridica straniera e italiana (soprattutto dello Stato pontificio) e rassegna dei principali periodici giuridici europei: furono questi gli obiettivi culturali di una rivista nata altrimenti con finalità essenzialmente pratiche. Il *Giornale* spesso non si limitava alla mera rassegna, arricchendola di giudizi e riflessioni. D'altro canto non conteneva neppure, salvo eccezioni, articoli di dottrina e studi: quando nel 1847 dalle sue pagine fu annunciata la nascita de *La Temì*, fu ascrivito a merito del nuovo periodico di “voler contribuire al progresso della scienza legislativa e giuridica non solo coi risultati della pratica, come fanno molti altri giornali forensi, dei quali è il nostro, ma eziandio colla teorica, cioè con articoli originali...”<sup>65</sup>.

Il suo merito principale sta dunque nell'aver svolto una preziosa funzione di aggiornamento e apertura – seppur senza approfondimento – verso le tendenze e i problemi generali della cultura giuridica. Un esempio per tutti: l'articolo inviato da Mittermaier informava dettagliatamente sul contrasto in Germania fra la scuola filosofica e la scuola storica di Savigny, proponendo in maniera pragmatica una possibile via di compromesso. Il *Giornale*, inoltre, si dimostrò piuttosto equilibrato nel ripartire gli spazi fra le opere tedesche e quelle francesi, senza soccombere alla esclusiva predominanza culturale francese.

##### 5. Il contenuto della missiva. Povertà italiana, aperture europee

Nella lettera ad Antonelli Borsari illustra le opere degne di essere acquisite suddividendole principalmente per nazione: italiane, francesi e tedesche.

Questa scelta, ancor prima che da comodità, appare dettata da necessità. L'impari confronto fra la scarsa e deludente produzione italiana e la salda supremazia culturale d'oltralpe è proprio l'aspetto su cui Borsari desidera richiamare l'attenzione. È, in ultima analisi, quel che ritiene l'esito più vistoso della sua ricognizione bibliografica; ne diviene così il filo narrativo.

Borsari non si compiace di comunicare al suo rispettabile interlocutore un resoconto informato ma distaccato della bibliografia italiana; il carattere dell'uomo irrompe nel giudizio allo stesso tempo audace e lucido, tanto più tagliente in quanto riguarda un problema avvertito da lui come fondamentale.

---

collaborazione di Valette e Duvergier, cambiando il nome in “Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique” (che Borsari cita più avanti a proposito di Warnkönig), per divenire infine “Revue de droit français et étranger” dal 1844. Termina nel 1850. La “Revue de législation et de jurisprudence” (Revue Wolowski) fu dovuta alla collaborazione di Wolowski, Troplong, Demolombe, Bellot e durò dal 1834 al 1852. Su entrambe J.-L. Halpérin, *La place de la jurisprudence dans les revues juridiques en France au XIX<sup>e</sup> siècle*, in M. Stolleis – T. Simon (curr.), *Juristische Zeitschriften in Europa*, Frankfurt am Main 2006, pp. 369-383.

<sup>61</sup> “Giornale del Foro”, 1842-43, 1, p. 57.

<sup>62</sup> “Giornale del Foro”, 1840, 2, p. 310.

<sup>63</sup> “Giornale del Foro”, 1841-42, 2, pp. 251-52.

<sup>64</sup> “Giornale del Foro”, 1842-43, 1, pp. 55-57.

<sup>65</sup> “Giornale del Foro”, 1847-48, 1, p. 62.

La “povertà nostra” si era certamente aggravata negli “ultimi tempi tanto avversi ad ogni genere di studi”, quindi nelle turbolenze politiche del ’48; ma costituiva un dato strutturale – almeno – dell’ultimo decennio<sup>66</sup>. L’esposizione prende infatti come termine *a quo* l’opera di Sclopis, *Storia della legislazione* (il cui primo volume è del 1840), l’unica giudicata “di qualche nerbo” pur con i suoi limiti<sup>67</sup>, per constatare con una certa amarezza che tutte le successive erano di livello inferiore.

Uno degli aspetti di interesse di queste valutazioni è il disincanto rispetto ai bollettini più benevoli del *Giornale del Foro*, che il ferrarese aveva con ogni evidenza sotto gli occhi<sup>68</sup>. Nella congerie di memorie, discorsi, commenti a singole leggi del *Corpus Iuris*, egli seleziona le opere a malapena presentabili, le sole di qualche pretesa

<sup>66</sup> Nel 1847, su “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, G. B. Tabarrini dava voce allo stesso sentimento scrivendo che “la scienza legale dorme fra noi, essa al contrario fiorisce in Francia e più specialmente in Germania” (*Frammenti di storia della giurisprudenza in Italia. Tendenza allo studio degli scrittori tedeschi e francesi*, p. 346). Anche K. J. A. Mittermaier, nel suo saggio sulle condizioni della scienza giuridica in Italia, di poco successivo alla nostra lettera, esordiva descrivendo gli effetti funesti delle vicende politiche sulla produzione scientifica: *Ueber den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft in Italien, mit Prüfung der bedeutendsten seit drei Jahren in Italien erschienen rechtswissenschaftlichen Werke und Zeitschriften*, in “Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes”, XXIII (1851), pp. 298-299. Pubblicato a puntate tra il 1851 e il 1852, il saggio ebbe anche una traduzione italiana, su cui M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, p. 493.

<sup>67</sup> F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, I-III, Torino 1840-1857. Su Federigo Sclopis di Salerano si vedano le voci di G. S. Pene Vidari, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1839-1842, e di L. Moscati, in P. Cappellini – P. Costa – M. Fioravanti – B. Sordi (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 286-289. Quando Borsari scriveva erano usciti solamente i primi due volumi dell’opera di Sclopis (1840 e 1844); ma il giudizio di Borsari (“lascia desiderare più ampio sviluppo”) sembra riguardare piuttosto i contenuti, secondo lui non corrispondenti all’ampiezza del titolo. Lo stesso Sclopis avvertiva nella sua Prefazione: “Io non mi sento colpevole di quella che chiamerei non già presunzione ma piuttosto inopportuna arroganza, di credermi sufficiente ad ordinare ed a colorire così ampia materia; so quanto sieno le mie forze ineguali all’intento, né ho voluto far altro che preparare le vie a così grande impresa col disegnare un breve prospetto di quel vasto orizzonte. Mi sono attenuto a quelle linee che mi parvero le più importanti...”. D’altronde il ferrarese non può non lodare la “sceltezza” delle materie e il metodo, oltre allo stile elegante. La “sobrietà” del metodo è professata dallo stesso Sclopis: “Il metodo da me tenuto fu, secondo che mi pareva, il più naturale e pieghevole alla tanta varietà di cose che mi si paravano davanti. Lasciare che i fatti parlino da sé, senza cerciarli di considerazioni atte a preoccupare l’animo del lettore, mi è ognor sembrato, non che pregio, stretto dovere dello storico”.

<sup>68</sup> Per quanto riguarda *La Temi*, neppure la circostanza che vi fossero recensite alcune delle opere citate da Borsari permette di stabilire con certezza se egli disponesse del periodico toscano. I tre scrittori di diritto commerciale Montanelli, Profumo e Carnevalini sono sì recensiti in una lunga *Rivista di scritti, ed opere commerciali* del primo numero de “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, a firma di S. Giuliani e G. B. Tabarrini, ma dell’articolo dà notizia anche il “Giornale del Foro”, 1847-1848, 1, p. 62. Inoltre, l’opera di Carnevalini era già stata recensita autonomamente dal “Giornale del Foro”, 1846-1847, 2, pp. 123-124. Il “Giornale del Foro”, 1847-1848, 1, p. 127 aveva anche dato notizia d’un altro discorso di Antonio Profumo, tenuto nel gennaio 1848 (*Discorso letto il 3 gennajo del 1848 nell’inaugurazione dell’anno giudiziario*, Genova s. d.). Il giornale romano non aveva dedicato invece alcun approfondimento bibliografico autonomo al libro del Montanelli. In definitiva, Borsari potrebbe anche aver avuto una conoscenza solo indiretta de *La Temi*, o potrebbe averne visto qualche fascicolo in passato. Lo stesso può dirsi per alcuni dei lavori da lui citati: i resoconti del “Giornale del Foro” erano già sufficienti a farsene un’idea.

scientifica, più che altro per metterne uniformemente in risalto l'insufficienza. Che li avesse visti o no, Borsari non poteva essere comunque pago degli scritti ai quali il *Giornale del Foro* dedicava spazio. Non si esprime sulle *Orazioni* del Savelli<sup>69</sup>; modera lo scetticismo verso il recente volume di Ludovico Ambrosoli<sup>70</sup>, forse più che altro per rispetto verso l'opera del francese Eschbach, che ne costituiva il modello; per il resto non si dimostra indulgente né verso gli scritti di diritto commerciale del Montanelli<sup>71</sup>,

<sup>69</sup> R. Savelli, *Orazioni civili e criminali*, I-IV, Lugano, 1845-1847. Di Raffaele Savelli, avvocato di Senigallia, rimangono varie difese processuali e il brevissimo *Un cenno di ordinamento alle dottrine sul conato nel mandato a delinquere*, Sinigaglia 1841. Così il "Giornale del Foro", 1847-1848, 1, pp. 377-378 presenta le *Orazioni*: "Questa raccolta annunciata con lode da altri giornali d'Italia sin da quando comparve il primo volume, è ora compita, e noi la raccomandiamo vivamente alla giovine curia in un momento di imminente riforma giudiziaria che probabilmente prescriverà anche nei tribunali supremi l'uso della lingua volgare. Lo raccomandiamo non men per le belle ed ardue questioni giuridiche che vi si trovano trattate con molto acume e con molta dottrina, ma eziandio per la diligente civiltà dello stile, il qual pregio, sebbene estrinseco, contribuisce non poco all'importantissimo effetto di allettare l'attenzione dei giudici e cattivare la loro benevolenza al patrocinio". Sull'eloquenza forense del Savelli F. Arato, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino 2015, p. 212 ss. La vaghezza di Borsari lascia ipotizzare che egli non avesse visto l'opera direttamente.

<sup>70</sup> L. Ambrosoli, *Introduzione alla giurisprudenza filosofica per servir di preliminare allo studio del diritto*, Milano 1846. Il giudizio di Borsari lascia intendere che conoscesse direttamente l'opera ("è un buon libro; ma scarso: e forse un po' troppo elementare"). Su questo lavoro di Lodovico Ambrosoli scrive il "Giornale del Foro", 1847-1848, 1, p. 60: "È diretto al medesimo scopo cui mira il libro del Sig. Eschbach, cioè ad iniziare la gioventù alle diverse parti dello studio giuridico, e ad indicar loro i contatti della legislazione anche nel senso che ne fanno i tribunali. È un libro indispensabile a chiunque voglia conoscere le fonti filosofiche da cui son derivate le legislazioni civili delle diverse nazioni, e scoprire le cause da cui derivano le differenze. Noi vogliamo augurarci che la commissione destinata per la riforma dei nostri studi avrà suggerita la creazione di una cattedra tanto importante". Immediatamente prima del libro di Ambrosoli è recensito il *Corso di introduzione generale allo studio del diritto, o Manuale d'enciclopedia giuridica (Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou Manuel d'encyclopédie juridique)* di L.-P.-A. Eschbach, alla seconda edizione nel 1846 (la prima è del 1845) e tradotto in italiano nel 1848. Assai interessante la presentazione del *Giornale*: "La cattedra d'introduzione allo studio del diritto in molte università della Francia e della Germania serve come di transito onde la gioventù non abbia ad andare per salto dallo studio delle lettere a quel delle leggi che è di natura più serio e più grave, ed è destinata ai prolegomeni della scienza per dare preliminarmente a conoscere la sorgente da cui essa deriva, e i rami diversi in cui si divide. Il manuale del sig. Eschbach è diviso in tre parti, suddiviso in più capitoli e sezioni: la prima contiene le nozioni sul diritto in generale, quindi sul diritto naturale e positivo, la seconda discorre del diritto francese e delle sue molte sorgenti, che sono il diritto romano, il diritto canonico, le leggi dei barbari, le costumanze, il diritto feudale e le ordinanze reali; la terza ha per oggetto la giurisprudenza, fonte ancor essa del diritto". Su Louis-Prospér-Auguste Eschbach (1814-1860) si veda la voce di J.-L. Halpérin, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français (XII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2007, p. 311.

<sup>71</sup> G. Montanelli, *Introduzione filosofica allo studio del diritto commerciale positivo*, Pisa 1847. Su Giuseppe Montanelli, che ricoprì la cattedra di diritto patrio e commerciale a Pisa, cfr. la voce di A. Chiavistelli in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., pp. 1365-1367. "La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza", I (1847), pp. 37-39, recensisce il "discorso" del Montanelli: lo scritto parte dall'idea che non si può commentare il diritto positivo se questo non è compreso in tutta la sua estensione, ossia alla luce dei principi dai quali deriva e del loro sviluppo storico, "... Laonde, anche quando il diritto commerciale deva insegnarsi a tenore delle disposizioni positive, ossia in conformità delle leggi costituite; non è però meno opportuno, che venga spiegato, insegnato e trattato razionalmente" (ivi, p. 39) Si veda anche: M. Casanova, *La filosofia del diritto commerciale di Giuseppe Montanelli*, in *Scritti in memoria di A. Falchi*, Milano 1964, pp. 62-71 (p. 71).

di Profumo<sup>72</sup>, di Carnevalini<sup>73</sup>, tutti da lui giudicati ampiamente transitori, né riguardo alle “operette” di avvocati di provincia quali Gasperini<sup>74</sup> e Angelini<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> A. Profumo, *Discorso letto il 2 gennajo del 1846 nell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, Genova; recensione su “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, I (1847), pp. 40-47. L'idea portante del *Discorso*, secondo il resoconto che ne fa *La Temi*, è che “presso di noi male si avviserebbe colui che credesse sedere maestro di Diritto Commerciale, studiando il solo Codice di Commercio: assistendo alle udienze dei Tribunali rimarrebbe ben tosto convinto che il Diritto Commerciale non giace tutto nei libri, e che la scienza sola disgiunta dalla pratica del commercio, e dalla profonda cognizione delle consuetudini commerciali, non porge elementi sufficienti per decidere le moltissime controversie che tutti i giorni si presentano” (ivi, p. 43), per cui “è uffizio del giudice di adoprare con saggio discernimento le massime già stabilite per regolare i moderni rapporti, fissarne delle nuove in accordo ai bisogni ed agli usi commerciali, ove fossero insufficienti le antiche; né al Giudice illuminato mancherà giammai un criterio onde decidere i casi più complessi secondo i dettami della giustizia, senza punto ledere gli interessi del Commercio. Quell'eterno diritto, che scritto nel cuore di tutti gli uomini, si manifesta vivente nel consorzio civile, porge regole certe del giusto e dell'equo” (ivi, p. 46), con la conseguenza tra l'altro che “il vero diritto sussidiario commerciale, nel silenzio della legge scritta, consiste nelle consuetudini” (ivi, p. 47) e non tanto nel codice civile: una conclusione, questa, cui era già giunta la dottrina francese, seguita da quella tedesca. Il *Discorso* del 1848 (cfr. nota 68) aveva ad oggetto i contratti del diritto marittimo e additava il codice olandese del 1838 come il più avanzato in queste materie. Un profilo essenziale di Antonio Profumo in *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1850 ... raccolti e corredati di note e di documenti inediti da Galletti Giuseppe e Trompeo Paolo*, Torino 1865, p. 151, in occasione della sua nomina a senatore.

<sup>73</sup> A. Carnevalini, *Lezioni di diritto commerciale, secondo il Regolamento provvisorio di Commercio del primo giugno 1821, posto in concordia con le leggi e con la giurisprudenza romana*, I, Roma 1846; gli altri tre volumi dell'opera furono pubblicati nel 1851 e nel 1856. Su Angelo Carnevalini, a quel tempo segretario della Camera primaria di commercio di Roma, cfr. la voce di M. R. Di Simone, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, p. 460, e Ead., *L'istituzione della prima cattedra di diritto commerciale all'Università di Roma*, in “Annali di storia delle università italiane”, XV (2011), pp. 301-316. Le *Lezioni di diritto commerciale* nascevano dalla necessità di favorire, ad uso dei pratici, un coordinamento tra le leggi commerciali e il diritto civile comune in vigore nello Stato pontificio (“La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, I (1847), pp. 49-51). L'opera ricevette una lettera elogiativa dal Mittermaier senza evidentemente convincere Borsari (“Giornale del Foro”, 1846-1847, 2, pp. 123-124).

<sup>74</sup> Dell'avvocato bolognese Giuseppe Gasparini il “Giornale del Foro” recensisce diversi lavori. L'ispirazione per le parole di Borsari può scorgersi in quanto è scritto (1847-1848, 1, p. 376) a proposito del *De actibus et iurisdictione commercii terrestri. Liber unicus, in quo ad usum fori principia et rationes iuris explicantur*, Romae 1848: “È un piccolo libro scritto con metodo estremamente sinottico, ma con grande diligenza e con tanta fatica, che quasi in esso non è massima la quale colla allegazione d'alcun dottore, o di alcuna reggiudicata non sia giustificata, per cui nell'uso del foro è tale una guida, che con essa alla mano ogni difensore di lite che risguardi la ognor controversa competenza commerciale può facilmente impadronirsi della intera dottrina, ed applicarla con sicurezza di non errare: tanto più che lo studio del sig. avv. Gasparini è protrato fino all'ultimo stato della giurisprudenza, ed alle più recenti decisioni dei tribunali”. Il *Giornale* nel 1846-1847, 1, pp. 121-122 recensisce le *Institutiones iudicariae deductae a iure communi, civili et canonico, et ad praesentem fori usum accommodatae*, allora in corso di pubblicazione a Roma; e ancora, nel 1846-1847, II, p. 250, *Sulla questione forense che cosa debba intendersi per materia di lite ai §§ 782, 788 e 791 del regolamento giudiziario. Discussione in risposta a un amico di Bologna* (edito a Roma).

<sup>75</sup> L'avvocato Innocenzo Angelini, di Montefeltro, ha scritto *Dello stato civile degli uomini e della sua manifestazione col sistema di pubblica notorietà*, Ancona 1848. Il “Giornale del Foro”, 1847-1848, 1, pp. 376-377 lo recensisce così: “Dotta memoria che viene in un tempo nel quale i nostri Consigli, accingendosi alla nuova codificazione, hanno bisogno non solo di riformare, ma di creare presso di noi lo stato civile ... [l'a.] Enumera quindi i registri per la attivazione organica dello stato civile, e che egli vorrebbe per i matrimoni, per le nascite, per le morti, per la cittadinanza, per il commercio, per le tutele, oltre un



Solo un'opera italiana si staglia a un livello diverso, incomparabilmente superiore: la *Filosofia del diritto* di Rosmini<sup>76</sup>. Eppure, considerata l'atmosfera politica, Borsari non poteva sbilanciarsi: il suo accenno è allo stesso tempo convinto ma prudente, dato che proprio in quel momento Rosmini, il Rosmini troppo liberale per certi ambienti ecclesiastici, si trovava a fronteggiare i sospetti e le accuse che avevano finito per metterlo in grave difficoltà con Pio IX<sup>77</sup>. Il riferimento a “difetti” e “dissonanze” non è quindi, a mio avviso, diretto a sminuire in nulla il valore intrinseco dell'opera, la quale anzi rappresentò una guida costante per Borsari<sup>78</sup>; più che altro sembra una cautela o, meglio, un riguardo verso la sensibilità di monsignor Antonelli. Con l'ammirazione per l'opera di Rosmini, meritevole – qualunque cosa se ne potesse pensare – di un “seggio distinto” in ogni biblioteca, Borsari professa la sua stessa profonda identità culturale cattolica: sempre rispettoso della laicità delle istituzioni, egli era però anche persuaso del ruolo della provvidenza nelle vicende umane e dei popoli<sup>79</sup>. In questo, forte doveva essere la sua simpatia verso gli sforzi del padre roveretano per conciliare diritto, giustizia e religione.

Il fulcro della missiva ruota senza dubbio intorno alla “abbondanza francese”. Borsari menziona un lungo elenco di autori e opere che copre tutta la prima metà del secolo e giunge a ritroso fino a Pothier. Alcune opere, non molte, sono selezionate dai bollettini del *Giornale del Foro*; per tutte le altre il giurista ferrarese attinge alle sue conoscenze. Ne emerge così una rappresentazione fedele dei suoi interessi di avvocato, docente, uomo di scienza.

Il primo strumento che ogni biblioteca – ogni giurista – dovrebbe avere a propria

---

ufficio generale da stabilirsi nella metropoli per la formazione di un diario giuridico; pone termine alla monografia con un progetto di legge diviso in 146 articoli”. Segue notizia dell'uscita del primo fascicolo di un'altra opera dell'Angelini intitolata *Della legislazione civile nello Stato Pontificio. Ragionamento storico filosofico*. Anche “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, I (1847), pp. 423-424, dando notizia del lavoro di Angelini, sottolinea l'importanza della materia e la necessità di adattarla alle condizioni degli stati italiani.

<sup>76</sup> A. Rosmini-Serbati, *Filosofia del diritto*, I-II, Milano 1841-1843. Sul Rosmini giurista T. Serra, *Rosmini Serbati, Antonio*, in I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1735-1736.

<sup>77</sup> Per la ricostruzione di queste vicende M. F. Mellano, *Anni decisivi nella vita di A. Rosmini (1848-1854)*, Roma 1988; L. Malusa, *Antonio Rosmini per l'unità d'Italia. Tra aspirazione nazionale e fede cristiana*, Milano 2011. Non è improbabile che Borsari seguisse con grande attenzione l'impegno politico di Rosmini per l'Italia, sebbene negli articoli politici da lui scritti nel 1848 per la *Gazzetta di Ferrara* non vi sia mai una citazione diretta del filosofo roveretano. Il giornale tuttavia gli dedicava ampio spazio.

<sup>78</sup> P. Grossi, *Tradizioni e modelli*, cit., p. 271 ss., con riferimento alla sua concezione di proprietà non solo nella maggiore opera della maturità di Borsari, *Il commentario del codice civile italiano*, ma anche nella sua prima monografia *Il contratto d'enfiteusi*.

<sup>79</sup> La battaglia di Borsari a favore degli ebrei, ad esempio, è connotata dalla consapevolezza che bisogna distinguere la “idea religiosa dalla civile, l'uomo interiore dall'esteriore, la coscienza dalle opere, la religione dalla umanità” (L. Borsari, *Una questione israelitica*, cit., p. 38). Allo stesso tempo, da convinto cattolico, nel suo più importante articolo politico sulla *Gazzetta di Ferrara* egli proclama anche: “Io credo nel progresso umano, la più soave delle credenze; ma credo che il suo più compiuto svolgimento non possa immaginarsi che nel seno del cattolicesimo” e “Io pongo il principio d'ordine nella credenza religiosa; stimo che la religione sia per qualunque società civile una condizione d'esistenza” (23 giugno 1848).

disposizione sono le riviste francesi<sup>80</sup>. Esse erano un caleidoscopio nel quale, a differenza degli umili e rari strumenti di aggiornamento disponibili in terra italiana, la prassi si combinava con robuste indagini teoriche; Borsari ne intuisce la funzione di modelli per il rilancio della malconcia scienza italiana (il pensiero corre alle sue parole su *La Temi*, apprezzata in quanto imitava le riviste francesi).

I periodici giuridici francesi erano anche un ponte strategico col mondo tedesco. La cultura (e la lingua) francese, del resto, faceva da tramite con esperienze ancor più lontane, tanto che, grazie alle traduzioni, Jeremy Bentham si guadagna a pieno diritto un posto negli scaffali della biblioteca ideale<sup>81</sup> e qualche autore tedesco – Hugo – viene annoverato senz'altro fra i francesi.

Il fitto elenco di opere francesi, esposte senza un ordine preciso, può però essere suddiviso in alcuni nuclei significativi.

Vi sono opere di carattere filosofico, ispirate in particolare dalle tendenze enciclopediche dominanti in quegli anni, ad esempio quella di Belime<sup>82</sup> e il già citato Eschbach; e vi sono importanti classici del pensiero giuspubblicistico liberale, come Comte<sup>83</sup>, (il tedesco) Ahrens<sup>84</sup>, Constant<sup>85</sup>.

<sup>80</sup> Cfr. nota 60. Sull'importanza di queste due riviste giuridiche francesi insisteva anche il "Giornale del Foro", 1847-1848, 1, in una nota a p. 252: "Già altre volte noi abbiamo raccomandato alla curia la lettura così di questo prezioso giornale [*Rivista di legislazione e di giurisprudenza*], come dell'altro non meno stimabile – Rivista di diritto francese e straniero – di cui daremo qui appresso il sommario, compilato dai signori Foelix, Duvergier, Valette, La Ferriere (*sic*), e Bonnier, che sono ancor essi, come i collaboratori del sig. profess. Wolowski, i più dotti scrittori che abbia la Francia, cioè la patria di Cujacio e di Donello, in fatto di scienza legislativa e di giurisprudenza erudita. La lettura di tali opere periodiche, che poteva esser in passato meramente voluttuosa, oggi che noi ci troviamo nel fatto di dover riformare col mezzo della rappresentanza nazionale le nostre leggi civili, criminali ed amministrative, non è più un oggetto di mera curiosità, ma di assoluta necessità per la curia; tanto più che in Italia non sono giornali di simile genere". Il dubbio di Borsari che la *Revue* Wolowski non si continuasse può essere dovuto al fatto che egli non aveva sott'occhio gli ultimi fascicoli del *Giornale del Foro*, almeno quelli raccolti nel secondo numero del 1847-1848, nel quale la rivista è citata; mentre nel primo numero del 1847-1848, dal quale Borsari ha sicuramente attinto notizie, a p. 378 è recensita la sola "Revue Foelix". Sul fenomeno delle riviste giuridiche P. Grossi (cur.), *La "cultura" delle riviste giuridiche*, Milano 1984.

<sup>81</sup> Le traduzioni citate di J. Bentham, considerato quasi alla stregua di un esponente della cultura francese grazie alla traduzione-mediazione di Ét. Dumont, sono: *Traité de législation civile et pénale*, I-III, Paris 1802; *Théorie des peines et des récompenses*, I-II, Paris 1818; *Traité des preuves judiciaires*, I-II, Paris 1823. La prima e la terza si trovavano peraltro già tradotte in italiano (M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, II *Repertorio*, Napoli 1986, *passim*). Si veda M. E. L. Guidi, *Attraverso lo specchio ginevrino. Le traduzioni italiane degli scritti di Bentham*, in *Il genio delle lingue. Le traduzioni nel Settecento in area franco-italiana*, Roma 1989, pp. 241-270.

<sup>82</sup> G.-W. Belime, *Philosophie du droit, ou cours d'introduction à la science du droit*, I-II, Paris 1844-1848. Su Guillaume-William Belime si veda la voce di J.-J. Clère in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 59-60: figura di avvocato, accademico e cultore delle lettere e arti che corrisponde bene allo stereotipo di molti giuristi ottocenteschi italiani, in *primis* Borsari stesso. Il "Giornale del Foro", 1847-1848, 1, p. 126 recensisce la sua opera, divisa in una parte generale e una speciale, e che "nella prefazione tratta delle contese tra le due scuole filosofica e storica, sostenendo che entrambe hanno torto nel proposito di volere essere esclusive". Una traduzione italiana dell'opera sarà disponibile in Italia solo nel 1857-1858 a Napoli (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 352).

<sup>83</sup> C. Comte, *Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires*, I-IV, Paris 1826-1827; Id., *Traité de la propriété*, I-II, Paris 1834. Il primo trattato

La storia del diritto è rappresentata, oltre che da Hugo<sup>86</sup>, da *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains* di Troplong<sup>87</sup>, esegeta tutt'altro che alieno da incursioni di questo tipo.

Vi è poi il fitto plotone di opere civilistiche: da quelle utili nel foro di Grenier<sup>88</sup> o

---

era stato tradotto a Firenze nel 1836-1840 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 152), il secondo a Livorno nel 1838. Su Charles Comte cfr. R. Leroux, *Aux fondements de l'industrialisme: Comte, Dunoyer et la pensée libérale en France*, Paris 2015.

<sup>84</sup> H. Ahrens, *Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, fait d'après l'état actuel de cette science en Allemagne*, Bruxelles 1837. Sulle traduzioni italiane dell'opera prima del 1850, a partire da Napoli nel 1841 e poi a Colle, Capolago e Milano, cfr. M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., pp. 190, 201-202, 236. Su Heinrich Ahrens, oltre a M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, I *Tendenze e centri*, pp. 160-165, v. M. Klüver, *Sozialkritik und Sozialreform bei Heinrich Ahrens*, Dissertation, Hamburg 1967; M. Stolleis, *Storia del diritto pubblico in Germania*, II, *Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914*, Milano 2014, pp. 639-641.

<sup>85</sup> B. Constant, *Collection complète des ouvrages publiés sur le Gouvernement représentatif et la Constitution actuelle de la France, formant une espèce de Cours de Politique Constitutionnelle*, I-IV (suddivisi in 8 tomi), Paris 1818-1820; poi *Cours de politique constitutionnelle*, I-II (suddivisi in 4 tomi), Paris 1836. Sfogliando M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., si può osservare come in prossimità della stagione del '48 vi fossero state traduzioni a Palermo (ivi, p. 257) e a Firenze (ivi, p. 263). A tal proposito si veda anche Ead., *La cultura giuridica*, I *Tendenze e centri*, pp. 158-159. Su Constant D. Wood, *Benjamin Constant. A Biography*, London – New York 1993; nella sterminata bibliografia su questo autore rimane sempre un punto di riferimento M. Barberis, *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, Bologna 1988.

<sup>86</sup> G. Hugo, *Lehrbuch der Geschichte des Rechts*, I-II, Berlin 1790; poi *Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts*, Berlin 1799; dal 1806 con l'aggiunta *bis auf Justinian*. La traduzione francese: *Histoire du droit romain*, I-II, Paris 1822. Su Gustav Hugo G. Marini, *L'opera di Gustav Hugo nella crisi del giusnaturalismo tedesco*, Milano 1969; K. Luig, *Hugo, Gustav*, in *Neue deutsche Biographie*, X, Berlin 1974, pp. 26-27; si veda anche C. Vano, "Il nostro autentico Gaio". *Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli 2000, *passim*.

<sup>87</sup> Ed. Paris 1843 (edita anche a Bruxelles nel 1844). Borsari cita anche tutti i principali lavori civilistici del francese: *Des privilèges et hypothèques, ou commentaire du Titre XVIII du Livre III du Code civil*, I-IV, Paris 1833; e poi i tomi facenti parte della grande opera *Droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code depuis et y compris le titre de la vente, ossia De la prescription, ou Commentaire du Titre XX du Livre III du Code civil*, I-II, Paris 1835 (di cui in Belgio era uscita una edizione accresciuta dal titolo *Commentaire sur la prescription*, Bruxelles 1843); *Du contrat de société civile et commerciale, ou Commentaire du Titre IX du Livre III du Code civil*, I-II, Paris 1843; *Du prêt, commentaire du titre X du livre III du Code civil*, Paris 1845; *Du mandat. Commentaire du titre 13. du livre 3. du Code civil*, Paris 1846. Tutte le opere citate avevano già avuto una o più traduzioni italiane nel 1850 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., *passim*). Le opere di Troplong sono recensite anche dal "Giornale del Foro": 1843-144, 1, p. 56 (*Della società civile e commerciale* ecc.); 1845-46, II, (*Del mandato* ecc.) che sottolinea i profondi interessi storici dello studioso: "Ecco un'altra produzione di questo dotto e indefesso giureconsulto le cui opere sono accolte in Italia con quel medesimo gradimento con cui le accoglie la Francia, come è manifesto dalle traduzioni che subito se ne fanno e si esauriscono, per la vastità della dottrina, particolarmente romana che vi si ritrova. Il 1. volume che tratta del mandato descrive le origini di questo contratto ... Il secondo, che riguarda la cauzione e le transazioni, svolge in quanto alla cauzione la dottrina secondo il diritto romano, e secondo le leggi del medioevo". Su Raymond-Théodore Troplong si veda la voce di C. Gau-Cabée in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 754-756; M. Xifaras, *L'École de l'Exégèse était-elle historique? Le cas de Raymond-Théodore Troplong (1795-1869), lecteur de Friedrich Carl von Savigny*, in J.-F. Kervégan – H. Mohnhaupt (curr.), *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich*, Frankfurt am Main 2001, pp. 177-209.

<sup>88</sup> J. Grenier, *Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions gratuites, suivant les principes du Code civil*, I-III, Paris 1807. Prima del 1850 circolavano in Italia diverse traduzioni, tutte di area

Sirey<sup>89</sup> al classico Pothier, da quelle di carattere esegetico di Troplong, Locré<sup>90</sup> e Duranton<sup>91</sup> a opere enciclopediche come il Dalloz<sup>92</sup>, dai trattati monografici attualissimi sul tema della proprietà di Proudhon<sup>93</sup> e Thiers<sup>94</sup> (oltre che del già citato Comte), ai lavori sul possesso di Garnier<sup>95</sup> e sulla materia ipotecaria di Odier<sup>96</sup>, che

---

napoletana (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., *passim*), e probabilmente Borsari era venuto a contatto di una di queste visto che cita l'opera in italiano. Su Jean Grenier cfr. voce di J.-L. Halpérin in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 385; fu autore anche di un *Traité des hypothèques*, I-II, Clermont-Ferrand, 1822.

<sup>89</sup> J.-B. Sirey, *Recueil général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public*, che comprendeva la *Jurisprudence de la Cour de Cassation* e *Lois et décisions diverses*, redatta a partire dal 1800 fino al 1830, poi continuata da L.-M. Devilleneuve. In Italia circolavano traduzioni stampate a Milano e Napoli (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., *passim*). Sulla traduzione di Sirey in Toscana in riferimento al diritto commerciale, a confronto del *Corso di diritto commerciale* di Pardessus, cfr. “Giornale del Foro”, 1843-1844, 1, p. 124. Su Jean-Baptiste Sirey v. la voce di G. D. Guyon in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 716-717. Cfr. anche J.-L. Halpérin, *La place de la jurisprudence*, cit., pp. 372-373.

<sup>90</sup> Borsari cita *La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou Commentaire et complément des codes français*, I-XXXI, Paris 1827-1832, di cui vi è un'edizione belga Bruxelles 1836-1838, in sedici volumi. Con l'allusione allo “spirito del Codice” si riferisce indirettamente all'opera dello stesso Autore *L'Esprit du Code Napoléon, tiré de la discussion ec.*, I-VII, Paris 1805-1814. Su Jean-Guillaume Locré cfr. la voce di J.-L. Halpérin in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 514.

<sup>91</sup> Alexandre Duranton fu autore del *Cours de droit français suivant le Code civil*, pubblicato in 22 volumi a Parigi a partire dal 1825 (cfr. J.-L. Halpérin, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 295-296). Già dagli anni '30 iniziano le traduzioni in Italia, a Napoli e a Torino (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 130, p. 174 e *passim*).

<sup>92</sup> A.-P.-J. Dalloz, *Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public*, I-V, Paris 1835-1841. Su Armand-Pierre-Jean Dalloz cfr. C. Saphore, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 229.

<sup>93</sup> J.-B.-V. Proudhon, *Traité du domaine de propriété, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé*, I-III, Dijon 1839. Vi era stata una traduzione napoletana nel 1844 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 223). Su Jean-Baptiste-Victor Proudhon cfr. la corposa voce di J.-J. Clère in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 645-647. Sulla sua concezione della proprietà P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, p. 5 ss.

<sup>94</sup> M. A. Thiers, *De la propriété*, Paris 1848. Già nel '48 vi furono due traduzioni a Firenze e Torino (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 262), mentre nel 1849 a Bologna, Milano, Napoli (ivi, p. 269).

<sup>95</sup> F.-X.-P. Garnier, *Traité des actions possessoires*, Paris 1833; dal 1847 edito come *Traité de la possession et des actions pétitoires et possessoires*, I-II. Sulle traduzioni italiane che già circolavano nel 1850, tutte napoletane, cfr. M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., pp. 168, 174, 204, 238. Su François-Xavier-Paul Garnier v. J.-J. Clère, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 353.

<sup>96</sup> P. Odier, *Des systèmes hypothécaires*, Genève-Paris 1840. Pierre Odier fu professore di diritto civile a Ginevra. Il “Giornale del Foro”, 1840(-1841), 1, p. 186, recensisce così il testo, datandolo 1839: “Dà nozioni chiare e precise sopra i diversi sistemi ipotecari che sono in uso presso i diversi stati di Europa, e che sono analizzati nel senso di dare a conoscere quanto la legislazione delle ipoteche in Germania sia stata migliorata, e quanto sia preferibile alla legislazione francese adottata sotto questo rapporto da diversi stati d'Italia. È una delle molte opere di legislazione comparata che si vanno pubblicando oggidi, e che alla dottrina legislativa sono certamente di molto vantaggio”.

Borsari dichiara di non aver visto di persona.

Il diritto commerciale francese, infine, riceve un'attenzione tutta particolare, per l'interesse pratico che rivestiva nello Stato della Chiesa: a partire da Pardessus<sup>97</sup> sono ricordati tutti i contributi migliori fino ai più recenti (alcuni recensiti dal *Giornale del Foro*), come quelli di Boulay-Paty<sup>98</sup>, Delangle<sup>99</sup>, Massé<sup>100</sup>, Nougouier<sup>101</sup>, Alauzet<sup>102</sup>, Rogron<sup>103</sup>, Persil<sup>104</sup>, e del versatile Troplong. Fra queste, molte sono le opere che

<sup>97</sup> J.-M. Pardessus, *Cours de droit commercial*, I-IV, Paris 1814-1816, opera già stampata a Napoli e a Venezia (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., *passim*). Su Jean-Marie Pardessus cfr. la voce di J. Hilaire in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 609-610. La sua metodologia non convenzionalmente esegetica è stata oggetto di recente interesse: L. Moscati, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, in C. Angelici – M. Caravale – L. Moscati – U. Petronio – P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 47-80; Ead., *Pardessus e il Code de commerce*, in S. Rossi – C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Varese 2009, pp. 39-51.

<sup>98</sup> P.-S. Boulay-Paty, *Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce*, I-IV, Rennes 1821-1823. Dell'opera vi erano traduzioni italiane stampate a Napoli, a Genova e Livorno (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., *passim*). Su Pierre-Sébastien Boulay-Paty cfr. la voce di J.-J. Clère in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 121; nonché R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2006, pp. 181 e 184-185.

<sup>99</sup> C. A. Delangle, *Des sociétés commerciales: commentaire du titre III, livre I du Code de commerce*, I-II, Paris 1843. Circolava al tempo una traduzione italiana (*Delle società di commercio*, cfr. M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 248) edita a Venezia nel 1847. Su Claude-Alphonse Delangle: <https://www.senat.fr/evenement/archives/D32/delangle.html>, consultato il 26/09/2016.

<sup>100</sup> G. Massé, *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil*, I-VI, Paris 1844-1847. Già nel 1845 vi era stata una traduzione napoletana (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 228). Il "Giornale del Foro", 1843-1844, 1, p. 312, recensisce i primi due tomi. Su Gabriel Massé cfr. J.-L. Halpérin in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 544.

<sup>101</sup> L. Nougouier, *Des lettres de change et des effets de commerce en général*, I-II, Paris 1839. L'opera era stata tradotta a Bologna nel 1843 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 214) e nel 1845 (ivi, p. 230). Il "Giornale del Foro", 1843-1844, 1, p. 53 recensisce la traduzione romana ad opera di Filippo Melia "segretario della Banca romana" con queste parole: "è questa una delle più recenti opere pubblicate in Francia sulla specialità della giurisprudenza commerciale risguardante alle lettere di cambio, e forse la più utile all'uso del commercio e del foro, poiché riunisce in un medesimo libro la storia della legislazione, l'autorità degli scrittori e delle più recenti regiodicate, nulla omettendo di quanto è necessario alla illustrazione di sì importante dottrina. Quindi è da lodare il pensiero del sig. Melia che ha voluto rendere un servizio alla classe non meno dei giuristi che dei negozianti, pubblicandone la versione in italiano". Su Louis Nougouier v. la voce essenziale di J.-L. Halpérin in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 593.

<sup>102</sup> I. Alauzet, *Traité général des assurances. Assurances maritimes, terrestres, mutuelles et sur la vie*, I-II, Paris 1843-1844. Il "Giornale del Foro", 1843-1844, 1, p. 55 sottolinea che "è il solo trattato generale pubblicato fino a quest'ora sulle assicurazioni". Su Isidore Alauzet cfr. J.-L. Halpérin in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 9.

<sup>103</sup> A.-J. Rogron, *Code de commerce expliqué par ses motifs, par des exemples, par la jurisprudence ecc.*, Paris 1825, tradotto a Napoli nel 1829 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 114). A Bologna nel 1840 fu intrapresa una traduzione "ove è aggiunta l'indicazione delle differenze che vi hanno o nel numero degli articoli o nell'espressione fra il Codice di Commercio Pontificio e il Francese" (ivi, pp. 187-188; cfr. anche, per il significato culturale di questa traduzione, M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia*, I *Tendenze e centri*, cit., pp. 146-147).

<sup>104</sup> Le opere citate da Borsari sono di due diversi autori, Jean-Charles e Eugène, padre e figlio: J.-C.

indagano su settori in espansione del mondo dei traffici, dei quali Borsari rimarca l'interesse e l'importanza: il diritto delle società, le lettere di cambio, le assicurazioni.

Già nel dipanarsi delle opere francesi, Borsari anticipa l'approdo alla letteratura giuridica tedesca. Se le letture francesi sono un punto di riferimento obbligato per il giurista, la scienza tedesca rappresenta piuttosto un ideale di perfezione. Nonostante la difficoltà di accedere a questo patrimonio, a malapena attenuata dalle scarse traduzioni, è totale l'ammirazione per il metodo dei tedeschi: Borsari richiama la "profondità" tedesca come contrappunto alla maggiore superficialità dei francesi. La componente tedesca entra quindi nella cultura del giurista – anche di quello usualmente classificato come esegeta – in modo forse complementare rispetto alla maggiore presenza francese, ma assolutamente irrinunciabile e qualitativamente privilegiato.

I tedeschi sono di guida per lo studio delle fonti romane ancora in vigore nello Stato pontificio: a loro si deve una messe di lavori recenti elencati in una memoria del Warnkönig<sup>105</sup> e nella *Bibliotheca juridica*<sup>106</sup>, comprendenti anche edizioni di fonti post-

---

Persil, *Questions sur les privilèges et hypothèques, saisies immobilières et ordres ecc.*, I-II, Paris 1812 (sulle traduzioni italiane M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 81, p. 100); E. Persil, *De la lettre de change et du billet à ordre, ou commentaire sur le titre VIII du Code de Commerce*, Paris 1837 (sulle traduzioni italiane anteriori alla lettera M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit. p. 215, p. 230). Su Jean-Charles Persil cfr. J.-J. Clère, in P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., p. 619. Eugène Persil era, da quanto si apprende nel frontespizio, "substitut du Procureur-général près la Cour royale de Paris".

<sup>105</sup> M. L.-A. Warnkönig, *De la science du droit en Allemagne depuis 1815*, in "Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique", VIII (1841), pp. 25-52, 130-147, 204-219. Sulla memoria di Warnkönig cfr. "Giornale del Foro", 1840(-1841), 1, pp. 121-123, dove si rende conto in realtà solo della prima parte, riguardante gli studi di diritto romano (fascicolo di gennaio della rivista francese): "Nel 1832 comparvero le istituzioni in un volume in 4° di 840 pagine con due commenti, uno critico e l'altro esegetico, ed avverte il signor Vankoeing che nessun professore di diritto romano può fare a meno di tale edizione, che rende tutte le altre superflue. Aggiunge che la prima parte delle pandette è sotto la stampa. Accenna inoltre un'edizione del *corpus juris* cominciata a Lipsia dal signor Beck nel 1825 e terminata nel 1836 in 5 vol. in 8°; un'altra dello stesso editore in due vol. in fol. fatta negli anni 1829 e 1837; un'altra stereotipa dei fratelli Krieger non ancora ultimata, e di cui hanno veduta la luce le istituzioni, le pandette e cinque libri del codice; che intanto i signori Witte ad Halle, Heimbach a Lipsia, il di lui fratello a Jena, Blume e Zachariae (figlio del celebre professore di diritto romano ad Eidelberga) si sono occupati del diritto greco-romano posteriore alla collezione di Giustiniano, per cui il sig. Heimbach di Jena ha già pubblicato in greco una nuova edizione dei Basilici con una traduzione latina fino al lib. 12 tit. 2, il suo fratello sotto il titolo di Ἀνεκδοτα una raccolta che contiene tra le altre cose il commento d'un Atanasio Costantinopolitano sulle novelle di Giustiniano, come lo stesso sig. Zachariae nel 1836 pubblicò τὰ ἰστορικά d'Eustazio, nel 1837 il manuale dell'imp. Basilio e nel 1839, tornato da un viaggio in Grecia, pubblicò ad Eidelberga l'opuscolo *Historiae juris graeco-romani delineatio cum appendice ineditarum*". Su Warnkönig, G. Wild, *Leopold August Warnkönig 1794-1866. Ein Rechtslehrer zwischen Naturrecht und historischer Schule und ein Vermittler deutschen Geistes in Westeuropa*, Karlsruhe 1961; C. Vano, "Il nostro autentico Gaio", cit., p. 257 ss.

<sup>106</sup> A proposito della *Bibliotheca juridica* prosegue il "Giornale del Foro", 1840(-1841), 1, p. 123: "... mentre chiunque si procuri da Lipsia la Bibliotheca juridica che è un volume in 8° può aver la notizia di quanto fino all'anno scorso si è scritto in Germania intorno alle leggi che videro la luce in questo nostro paese, e che servirono di fondamento a tutte le legislazioni civili dell'universo", e a p. 250 dà nuovamente notizia di questa pubblicazione: "*Bibliotheca juridica* ossia catalogo di tutti i libri che in materia di giurisprudenza sono stati pubblicati in Germania dal 1750 al 1839 del sig. Enslin 2° edizione, Lipsia, Engelmann, 1840". Cfr. T. C. F. Enslin, *Bibliotheca juridica, oder Verzeichniß aller brauchbaren, in älterer und neuerer Zeit, besonders aber vom Jahre 1700 bis zu Ende des Jahres 1823 in Deutschland erschienenen Werke über alle Theile der Rechtsgelehrsamkeit und deren Hilfswissenschaften etc.*, Berlin 1824; quindi

giustinianee<sup>107</sup>.

A loro si devono le più ardite trattazioni sistematico-scientifiche del diritto romano, indirizzate in particolare all'insegnamento, come la *Doctrina Pandectarum* del Mühlenbruch<sup>108</sup>.

Ammirevoli sono poi le singole personalità per “la precisione e la rarità dell'erudizione”: il Savigny<sup>109</sup> de *Il diritto del possesso* e della *Storia del diritto romano nel medio evo*; Mittermaier<sup>110</sup>, “forse il più gran giurista della Germania”, autore del lavoro

---

T. C. F. Enslin – W. Engelmann, *Bibliotheca juridica, oder Verzeichniss aller brauchbaren, in älterer und neuerer Zeit, besonders aber vom Jahre 1750 bis zu Mitte des Jahres 1839 in Deutschland erschienenen Werke über alle Theile der Rechtsgelehrsamkeit und deren Hilfswissenschaften*, Leipzig 1840.

<sup>107</sup> K. E. Zachariae von Lingenthal, *Anekdoten. Lib. XVIII tit. 1. basilicorum cum scholiis antiquis. Specimen codicis palimpsesti Constantinopolitani Bibliothecae S. Sepulcri, qui solus libb. XV-XVIII basilicorum integros cum scholis continet etc.*, Heidelbergae 1842. Cfr. “Giornale del Foro”, 1841-1842, 2, p. 312.

<sup>108</sup> C. F. Mühlenbruch, *Doctrina Pandectarum. Scholarum in usum*, Bruxelles (ma anche Paris) 1838. Il “Giornale del Foro”, 1840(-1841), 1, p. 56, recensendo l'edizione parigina, scriveva: “Nelle università di Germania va per le mani di tutti la suddetta opera del Sig. Muhlebruch (*sic*) che è un manuale del testo, in cui alle leggi delle pandette sono riunite sotto i rispettivi titoli le disposizioni contenute nel codice nelle istituzioni e nelle novelle. L'autore ha cambiato l'ordine che è nel digesto, e lo ha posto in un sistema da lui (e forse non da lui solo) creduto più utile. Precede un'introduzione storica: dopo di che l'opera si divide in due parti generale e speciale. La parte generale che è suddivisa in due libri, tratta nel primo del diritto in generale e della sua origine, della natura, della autorità, della interpretazione delle leggi, e del conflitto tra le leggi nazionali e le straniere; il secondo tratta del diritto ne' suoi rapporti con gli individui. La parte speciale ha libri cinque: nel 1. si tratta delle persone, nel 2. delle cose, nel 3. delle obbligazioni, nel 4. dei diritti delle famiglie e del matrimonio, nel 5. delle successioni. È questa la quarta edizione di tale opera”. La prima edizione dell'opera, in tre volumi in latino, fu stampata ad Halle nel 1823-1825. Nel 1835 era apparsa un'edizione in tedesco: la traduzione francese, come è precisato sul frontespizio, si basava sulla terza edizione latina a cui erano aggiunte però tutte le modifiche introdotte dall'a. nella edizione tedesca. Cfr. K. Luig, *Mühlenbruch, Christian Friedrich*, in *Neue Deutsche Biographie*, XVIII, Berlin 1997, pp. 283-284.

<sup>109</sup> F. K. von Savigny, *Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung*, Gießen 1803; Id., *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, I-VI, Heidelberg 1815-1831. Borsari cita Savigny in italiano: vi era già stata la traduzione italiana della *Storia del diritto romano nel medio evo* in tre volumi a Firenze nel 1844 (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 223; anche un compendio a Siena nel 1849 ad opera di P. Capei e P. Porri, ivi p. 268). Al 1839 risale anche la prima traduzione italiana de *Il Diritto del Possesso*, uscita a Firenze (ivi, p. 179) e seguita da una traduzione napoletana nel 1840 (ivi, p. 188). Per quanto riguarda i rapporti fra Savigny e la scienza italiana v. F. Ranieri, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in “Ius commune” VIII (1979), pp. 192-219.

<sup>110</sup> K. J. A. Mittermaier, *Traité de la preuve en matière criminelle, ou exposition comparée des principes de la preuve en matière criminelle etc.*, Paris 1848 (*Theorie des Beweises im peinlichen Prozesse nach den gemeinen positiven Gesetzen und den Bestimmungen der françoesischen Criminalgesetzgebung*, I-II, Mannheim 1809 – Darmstadt 1821; poi *Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse nach der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und deutsche Gesetzbücher in Vergleichung mit den Ansichten des englischen und françoisischen Strafverfahrens*, Darmstadt 1834). La prima traduzione italiana si ha proprio nel 1850 a Napoli (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 277). Sul “Giornale del Foro”, 1848-1849, 1, pp. 124-125, la traduzione francese è presentata così: “Quest'opera di un uomo di tanta dottrina e celebrità quanto è l'incomparabile nostro amico prof. Mittermaier in una materia della quale egli è superlativamente maestro, per la lingua tedesca in cui fu dettata, era rimasta pressocché incognita al mezzogiorno di Europa, e la classe giuridica deve esser gratissima al sig. Alexandre, che per il primo ne ha data la traduzione in una lingua più comunemente intesa. «Noi (dice il sig. Bonnier che ne dà un cenno nella Rivista di diritto francese e straniero) non sapremmo abbastanza raccomandare lo studio di questo trattato a quei che bramano migliorare le loro idee nello studio comparativo delle legislazioni

sulle prove in materia criminale. Anche l'olandese Meijer<sup>111</sup> si guadagna una lode per la sua esposizione della materia feudale.

Coralmente, attraverso i loro profondi scritti raccolti dal Mori<sup>112</sup>, i vari Kleinschröd, Walter e altri contribuivano a loro volta ad arricchire in maniera indelebile il diritto penale.

##### 5. Un “settentrional vento” sull’“Italia inerte e divisa”

Confrontata con l'analisi di Mittermaier sulle condizioni della scienza giuridica in Italia (*Ueber den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft in Italien*), di appena un paio d'anni posteriore, la lettera di Borsari ne anticipa gli assunti, soprattutto per quanto riguarda la scienza civilistica<sup>113</sup>. A conferma del valore di testimonianza critica della lettera, aleggiano già nelle parole di Borsari le questioni sollevate anche dallo studioso tedesco: le condizioni politiche sfavorevoli; la predominanza francese; la necessità di infittire gli scambi con la Germania per approfondire lo studio del diritto romano e non solo. I due giuristi concordano inconsapevolmente perfino sulla maggiore vivacità del diritto commerciale rispetto al civile (anche se, come s'è visto, Borsari giudica piuttosto transitori gli studi apparsi di recente).

Si intuisce dalla lettera soprattutto il disagio nei confronti di un'Italia che ha smarrito la percezione della sua cultura giuridica nazionale.

Il giurista ferrarese lo spiegherà più compiutamente un ventennio dopo, nella

---

contemporanee, poiché vi si veggono riflettere d'una maniera sensibile le differenze caratteristiche dei costumi alemanni, francesi, inglesi, italiani ecc. In un'epoca in cui queste differenze tendono a rimaner cancellate, come lo attestano le lotte di nazionalità, di cui l'impero è teatro, è interessante conoscere nella loro nativa originalità queste fisionomie storiche, meglio spesso apparenti nella sfera della legislazione propriamente detta, che in quella della vita politica». Cfr. anche “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza”, II (1849), pp. 558-559. Sulla fitta produzione di Mittermaier, L. Nuzzo, *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mittermaiers. Juristische Briefwechsel des 19 Jahrhunderts*, Frankfurt am Main 2004.

<sup>111</sup> J. D. Meyer (Meijer), *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe*, I-VI, La Haye-Amsterdam, 1818-1823. Per le traduzioni italiane M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 106 (Napoli 1828, una epitome) e p. 169 (Prato 1838-1839). Su Jonas Daniel Meijer v. C. Vano, “Il nostro autentico Gaio”, cit., p. 246.

<sup>112</sup> Francescantonio Mori, *Scritti germanici di diritto criminale*, I-IV, Pisa-Livorno 1845-1847. Numerose le dissertazioni di Mittermaier: *Contribuzione alla dottrina del conato a delinquere; Della differenza fra i delitti consumati e tentati, e dei gradi del conato; Dell'idea dei caratteri del dolo malo; Dell'idea della specie, e della penalità dell'autore del delitto; Dell'influenza dell'ubriachezza sopra l'imputazione, e sopra l'applicazione della pena; Del punto onde comincia la penalità del conato a delinquere* (M. T. Napoli, *La cultura giuridica*, II *Repertorio*, cit., p. 228-230); *Contribuzioni alla dottrina dell'infanticidio; Del diritto di grazia, considerato nelle sue relazioni con la legislazione, e con l'indizio del giudice; Della codificazione penale e delle sue difficoltà; Della differenza fra i delitti continuati e reiterati; Della misura giudiziale; Della prova dell'eccezione della verità di un'incolpazione e dell'influenza che esercita nel giudizio criminale; Della relazione del codice penale con quello di polizia; Delle pene infamanti; Del dolo generale; Del duello, secondo il comun diritto germanico, e le moderne legislazioni; Sul risultato di alcune moderne investigazioni sopra l'imputazione degli stati dubbiosi dell'animo: osservazioni* (ivi, pp. 241-243). Di F. Walter, *Dell'onore e delle ingiurie, secondo il diritto romano* (ivi, p. 235); di G. A. Kleinschröd, *Cenni sopra l'essenza e la punizione dei delitti colposi; Intorno alla dottrina dell'imputazione dei delitti* (ivi, pp. 227-228); *Della prova indiziaria nelle cause criminali* (ivi, p. 241).

<sup>113</sup> Cfr. nota 66. Alla scienza civilistica è dedicata una puntata sul n. XXIV (1852) della “Kritische Zeitschrift”, pp. 459-474.



prefazione dell'ultima sua grande opera, il *Commentario del codice civile italiano*<sup>114</sup>. In questa occasione egli descrive come un ricordo del passato l'"Italia inerte e divisa" sulla quale spirava un "setentrional vento". A proposito della stampa periodica rammenta come fosse "senza spirito e senza vita" e a malapena gettasse "qua e là qualche lume di scienza". Interessante è poi quanto scrive sulla scienza, quasi completando retrospettivamente la panoramica del 1850. I lavori importanti erano "pochi e non incoraggiati": non che mancassero, come quelli di Forti, Del Rosso e Poggi in Toscana, ma certamente erano numericamente scarsissimi, ancor più nel Lombardo-Veneto e nello Stato pontificio dove "il giogo sulla mente pesava di più"; a ciò si doveva aggiungere che i pochi scrittori lavoravano nei limiti circoscritti della propria legislazione, senza circolazione di idee comuni, e che gli autori meridionali restavano spesso sconosciuti al nord; in definitiva, "l'animo depresso dell'universale, il poco amore degli studi, la difficoltà delle comunicazioni, le polizie ombrose e tementi di tutto, i revisori implacabili, facevano dello scrivere un mestiere o tristo o difficile".

Unica, felice, eccezione a questo quadro tetro era lo stato della scienza penalistica. Nella missiva Borsari non ne fa cenno (e solo la richiesta di Antonelli potrebbe forse aiutarci a comprendere il perché), ma la lacuna è pienamente colmata, per quanto ci interessa, dalla contemporanea dedica de *Il contratto d'enfiteusi* a Giuseppe Giuliani, "onore e lume dell'italica giurisprudenza, seguace illustre dei Romagnosi e dei Carmignani". V'erano dunque ancora lumi, per quanto isolati, dai quali il pensiero italiano poteva risorgere, e uno di questi brillava in maniera insperata proprio nello Stato Pontificio, sulle orme dei gloriosi precedenti toscani e lombardi. La prima opera di Borsari, seppure non di argomento penalistico, voleva ispirarsi idealmente a questa eredità italiana per inaugurare nuovi percorsi anche nel diritto civile.

La seconda opera, *Giurisprudenza ipotecaria dei vari Stati d'Italia*<sup>115</sup> del 1856, proseguiva in modo ancor più ambizioso con l'intento di elevare "un libro nazionale italiano" accanto alle opere francesi, protagoniste prepotenti sulla scena, colpevoli di ombreggiare anche "quella fonte di sapere giuridico e filosofico che sgorga dalla dotta Germania". Dopo aver delineato storicamente l'istituto dell'ipoteca, Borsari pone a confronto la legislazione di sei Stati italiani. Quanto potesse essere impegnativo uno studio del genere è evidente, considerati l'isolamento e la scarsità di comunicazioni, e ne va riconosciuto il merito allo studioso ferrarese; il quale, per accorciare le distanze con il Regno di Napoli, si rivolge proprio ad Antonelli, con una lettera – senza data – in cui gli chiede di ordinare tutti i libri pubblicati nel Regno dal 1815 in poi sulla materia ipotecaria, senza però dimenticare tutto "ciò che havvi di celebre nelle altre materie giuridiche, specialmente pratiche"<sup>116</sup>.

## 6. Alcune riflessioni conclusive

La lettera del '50 è interessante non solo perché offre una disamina delle condizioni

<sup>114</sup> L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, cit., p. 14.

<sup>115</sup> L. Borsari, *Giurisprudenza ipotecaria dei vari Stati d'Italia, che comprende le legislazioni dello Stato pontificio, del Regno lombardo-veneto, del Regno delle due Sicilie, del Regno di Sardegna, del Gran Ducato di Toscana, degli Stati estensi, degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Ferrara 1856.

<sup>116</sup> Archivio del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, Corrispondenze famigliari, b. Borghese-Boschini, fasc. 100, lettera ad Antonelli non datata.

della scienza italiana ed europea, seppur dalla visuale necessariamente ristretta di un giurista immerso, suo malgrado, nell'intorpidita periferia di uno Stato arretrato. Vi è contenuto *in nuce* il 'programma di lavoro' che Borsari avrebbe sviluppato nel corso della sua vita: il "capitale di studi", per usare parole sue<sup>117</sup>, col quale egli, giurista municipale formatosi sul diritto comune, avvocato dotato di spiccato senso pratico, per sua stessa ammissione digiuno della lingua tedesca<sup>118</sup>, avrebbe contribuito a emancipare la scienza giuridica italiana dalla sua ancillarità.

Il fatto che il ferrarese abbia terminato la carriera di scrittore con un prestigioso commentario al Codice civile dell'Italia unita ha finito per sfocare la figura. In realtà, sebbene l'esegesi gli sembrasse la via obbligata rispetto alle scelte politiche che avevano riversato negli stampi del codice l'essenza dell'identità giuridica nazionale, egli si accosta al codice – e lo filtra – con un variegato retroterra culturale. L'esegeta nel suo caso non è un asettico positivista legato alla lettera della legge. Si è formato prevalentemente fuori dal mondo accademico, però non manca di scienza; e alla scienza riconosce – con Savigny – un ruolo chiave nello sviluppo del diritto<sup>119</sup>.

"Sposare al codice la scienza" è il suo proposito anche in quest'ultimo commentario, "e dedurla dalle fonti più sincere del diritto e da quella filosofia sociale che io stimo meritare la precedenza nell'interesse della libertà e dell'ordine"<sup>120</sup>. In questo richiamo della maturità alle "fonti più sincere del diritto" e alla "filosofia sociale", nell'ottica di libertà e, aggiungerei, di ordinato progresso, sta il motivo di fondo che ha percorso tutta la riflessione di Borsari.

È di aiuto a farsene un'idea anche quanto Borsari scrive nel già citato discorso agli avvocati ferraresi del 1868, nel clima di aspettative entusiastiche ingenerato dall'Unità e dalla recente codificazione. Proprio in questa circostanza invita ad accumulare un "capitale di studi", in particolare nell'ambito delle scienze sociali, perché "le questioni sociali sono ... questioni di diritto", e porta come esempio il libro di Thiers sulla proprietà minacciata dai socialisti; sprona i giovani giuristi a seguire le vie battute da Romagnosi; infine loda la Germania perché ha raggiunto l'egemonia grazie agli studi e alla scienza<sup>121</sup>.

<sup>117</sup> Cfr. nota 51.

<sup>118</sup> L. Borsari, *Giurisprudenza ipotecaria*, cit., p. 55.

<sup>119</sup> P. Costa, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico", XX (1991), numero monografico su *François Gény e la scienza giuridica del Novecento*, pp. 387-388.

<sup>120</sup> L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, cit., p. 17.

<sup>121</sup> L. Borsari, *Parole ... alla giovine Curia di Ferrara*, cit., p. 11 ss: "Vi raccomando adunque, giovani egregi, che già esordite con meravigliosa prontezza nella palestra giudiziale, vi raccomando lo studio costante delle scienze sociali sull'esempio del Romagnosi che tant'ala vi stese. ... Gli studi, educando la mente alla riflessione, ci preservano dalle vane utopie: per essi noi sapremo collocare il diritto nella vera sua sede. Noi vediamo che i propagatori delle idee più sovversive si appoggiano anch'essi al diritto. Le questioni sociali sono dunque questioni di diritto. Il libro di Thiers sulla proprietà minacciata dai socialisti, è un libro di diritto. L'impero delle forze ha dunque ceduto; e il ragionamento domina le discussioni del più elevato, del più vitale interesse, delle nazioni. Tutto sta nell'intenderci. Giovani che professate la scienza del diritto, voi avete una grande missione d'ordine e di libertà! La società ha un deciso bisogno di ritemprarsi nella generazione novella alla quale appartiene l'avvenire. La volontà di fare il bene può bastare a reggere se stessi; ma non basta per coloro che dovranno influire sul destino della nazione. Si esigono i mezzi esteriori: si esige la scienza. La Germania è omai la più potente delle nazioni perché ivi si studia, cioè si pensa e si riflette di più. È colla scienza che ha

Nella sua esperienza egli aveva dovuto ricorrere in partenza alla scienza straniera, francese e – questo è uno dei dati sui cui la missiva fa chiarezza – tedesca. Dalla lettera si comprende bene però che la cultura europea gli interessa non solo per lo studio dei codici e del diritto romano, ma in quanto arricchisca il dato meramente tecnico con proposte filosofiche, storiche, politiche, economiche.

Borsari ha coltivato letture filosofico-giuridiche, senza trascurare indirizzi anche disparati: apprezza Bentham, loda il cattolico Rosmini, conosce il kantiano Ahrens (pur con tutta la prudenza verso la sua “empietà di dottrina”), cita l’enciclopedico Belime (e il più modesto Ambrosoli), menziona il trattato sulla legislazione di Ch. Comte. Dalla Germania ha appreso la lezione storicistica di Savigny. È aggiornato sugli orientamenti del pensiero liberale in economia, di cui considera maestro J. Say<sup>122</sup> (senza naturalmente dimenticare Smith), e riserva grandissima attenzione alle questioni della proprietà discusse da Ch. Comte, da J.-B.-V. Proudhon, dal Thiers. Per la scienza politica e il diritto pubblico conosce bene – ma deve opportunamente moderare gli entusiasmi – il Constant. Dell’opera di Massé apprezza soprattutto il primo volume, utile perché “abbraccia i rami affini del diritto pubblico e delle genti”.

Ascendenze culturali di tutto rispetto, dunque; ma anche un bagaglio da reinterpretare ‘italianamente’, come Borsari si propone di fare sin dalle sue due opere già citate, sull’enfiteusi e l’ipoteca, non a caso consacrate entrambe alla proprietà immobiliare. La prima si apre evocando solennemente, come s’è detto, il nome di Romagnosi; la seconda contiene, dopo un lungo discorso preliminare di argomento storico, anche una “parte generale”, giustificata dalla necessità di cogliere “i principi” e la “genesì ideale onde si sviluppano i particolari legislativi”<sup>123</sup>. Questo tentativo di creare un “libro nazionale italiano”<sup>124</sup>, in cui la scienza raccogliesse i dati normativi sparsi per raggiungere nuove sintesi teoriche, senza però “perder di vista molti particolari in cui si incarni più fortemente l’idea”<sup>125</sup>, era apertamente ricollegato ad alcune indicazioni metodologiche del Turchiarulo<sup>126</sup>, uno dei giuristi napoletani finalmente scoperti grazie ai buoni uffici di monsignor Antonelli. L’emiliano aderiva così – per intima predisposizione – a quel ‘canone’ tipicamente italiano<sup>127</sup> che univa in una sorta di parentela culturale i giuristi della penisola sotto l’insegna dell’eclettismo ispirato da Vico e dall’impronta romagnosiana, capace di far convivere la storia e la filosofia, la teoria e la prassi, il diritto e le scienze sociali

---

vinto le famose battaglie”.

<sup>122</sup> Su Say cfr. E. Schoorl, *Jean-Baptiste Say. Revolutionary, entrepreneur, economist*, London-New York 2013. A proposito delle opere economiche, è difficile stabilire da quale fonte Borsari apprendesse la notizia della lettera del Pomba. “La Temi. Giornale di legislazione e giurisprudenza” ne dava l’annuncio nel fascicolo 19 del 20 settembre 1850 (L. Bosellini, *Sopra la collezione degli Economisti annunziata dalli cugini Pomba di Torino*, p. 425 ss. del vol. II). Cfr. M. M. Augello – E. L. Guidi (curr.), *L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922)*, III, *La “Biblioteca dell’economista” e la circolazione internazionale dei manuali*, Milano 2007.

<sup>123</sup> L. Borsari, *Giurisprudenza ipotecaria*, cit., p. 13.

<sup>124</sup> Ivi, p. 8.

<sup>125</sup> Ivi, p. 13.

<sup>126</sup> A. Turchiarulo, *Discorso preliminare del traduttore*, in A. F. J. Thibaut, *La dottrina del Codice civile francese conferita coi principii della legislazione romana seguita dai trattati di diritto civile*, Napoli 1853, p. 29.

<sup>127</sup> V., da ultimo, L. Lacchè, *Il canone eclettico*, cit., p. 214 ss.

Di lì a poco del resto, nel fatidico 1861, Borsari è chiamato da Mancini, Pisanelli e Scialoja, esuli a Torino, a scrivere il *Trattato delle prove* per il *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, in cui proprio la forma del trattato gli consente di elevarsi a “principii superiori o sostanziali”<sup>128</sup>.

E ancora, nel 1866 il ferrarese dà un'altra brillante prova di saper mescolare ecletticamente, alla Romagnosi, il diritto ai saperi affini delle scienze sociali. Il bel libro sulla azione penale<sup>129</sup> è sotto tutti gli aspetti emblematico: tocca “ardui problemi di diritto pubblico e privato, di politica civile, di filosofia sociale”<sup>130</sup>, implicanti “le nozioni generali di diritto e di giustizia, di Stato e di garanzia individuale, di potere sociale e di libertà”<sup>131</sup>; adotta una forma espositiva sistematica, irriducibile al limitato contenuto di un codice di procedura, nella consapevolezza però che è nel “fatto pratico” che si misura la bontà delle teorie<sup>132</sup>; cerca di imprimere – contro il bisogno tirannico dei libri francesi – una “direzione nuova di tipo e di forma italiana”, indagando le relazioni che il “nostro diritto pubblico ... ha immediate e vitali colla giustizia”<sup>133</sup>.

Borsari non fu semplice annotatore di codici, “scrittore [non] profondo, né originale” dalla fragile “coltura giuridica” limitata ai libri esegetici francesi. Il giurista che si accostava ormai maturo ai codici unitari con tutta la riverenza dettata dalla sua fede italiana si era in realtà formato grazie a solide letture, come la missiva dimostra, che aveva poi fecondato ricorrendo a metodi e modelli italiani, in particolare Romagnosi. Egli era stato l'autore di robuste monografie il cui oggetto erano questioni sociali vitalissime<sup>134</sup>, che guardava con gli occhi di un liberale moderato, cattolico ma non conservatore, desideroso di progresso ma alieno dagli estremi del socialismo, sempre attento alla prassi ma convinto del ruolo cruciale della scienza.

---

<sup>128</sup> *Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi*, III, *Trattato delle prove*, cit., p. 5. Sulla nascita di quest'opera G. S. Pene Vidari, *Giuristi napoletani esuli a Torino tra scienza e pratica*, in V. Piergiovanni (cur.), *Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale*, Genova 2009, p. 51.

<sup>129</sup> L. Borsari, *Della azione penale*, Torino 1866 (dedicato ai suoi concittadini ferraresi).

<sup>130</sup> Ivi, p. 7.

<sup>131</sup> Ivi, p. 8.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Ivi, p. 10.

<sup>134</sup> Sui complessi profili dell'enfiteusi G. Pace Gravina, *Ascesa e caduta del dominio diretto. Una lettura dell'enfiteusi nella codificazione italiana*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLII (2013), pp. 435-469.

## Appendice

La scelta dei criteri di trascrizione si è rivelata non scontata. Per le caratteristiche intrinseche del testo le due esigenze concorrenti, di mantenersi il più possibile fedeli all'originale da un lato, e di renderlo fruibile al lettore moderno dall'altro, sono difficilmente conciliabili.

La lettera è un *unicum* all'interno del carteggio, per l'impostazione grafica e la citazione di numerosi nomi e opere: il che suggerisce la massima fedeltà. Eppure, presenta una sorprendente quantità di errori, sviste, naturalizzazioni di parole straniere, oltre ad abbreviazioni, elencazioni, sottolineature: intervenire avrebbe pertanto significato quasi una riscrittura del testo.

Ho dunque optato per la massima fedeltà possibile all'originale, con una trascrizione che vuol essere la 'fotografia' del testo; sono intervenuto secondo criteri moderni unicamente sulla punteggiatura, che Borsari sostituisce frequentemente con l'uso d'un trattino lungo polivalente (-).

Con questa scelta ho ritenuto di garantire al lettore un contatto più vivo con la pagina del giurista, rispettando anche le sottolineature ed evitando di perdere quelle sfumature che potrebbero avere un significato anche minimo per la migliore comprensione dei contenuti: un errore – sono numerosissimi, come si vedrà – nei titoli delle opere citate, o la storpiatura di un nome (Rauzer, Boulet-Paty, Nougier), potrebbero ad esempio significare che Borsari citava a memoria, o perfino che dell'opera aveva sentito parlare da terzi, mentre una maggiore precisione può indicare il possesso del testo citato o che egli traeva la notizia da una rivista giuridica sotto i suoi occhi.

Al M.<sup>o</sup> Rev.<sup>o</sup>  
 Mr. Antonelli Bibliotecario  
 in Ferrara<sup>135</sup>

Monsignore Reverendissimo

Finalmente dopo i più gravi imbarazzi di professione, mi accingo a dare risposta al grazioso viglietto di Vostra Signoria Reverendissima.

Mi limito alle opere moderne, sì perché la Biblioteca sembrami ben provveduta delle antiche e meno recenti, sì perché mi è imposto da V. S. R.ma.

Opere nuove italiane degne di essere proposte ne conosco pochissime; niuna dei tempi ultimi tanto avversi ad ogni genere di studî. Dopo l'opera di Sclopis – Storia della legislazione – eccellente per la sceltezza delle materie, per la sobrietà del metodo, per la schietta eleganza della esposizione, ma che tuttavia non corrisponde al suo titolo, e che lascia desiderare più vasto sviluppo, dopo quell'opera, io diceva, non so che sia uscita fra noi verun'altra produzione giuridica di qualche nerbo. Alcuno loda le Orazioni Civili e Criminali del Savelli. Il Dottor Ambrosoli scrisse una buona memoria sull'introduzione alla giurisprudenza filosofica seguendo le traccie di Eschebach Professore di Strasburgo: è un buon libro; ma scarso: e forse un po' troppo elementare. Non parlo delle operette dell'Avv.<sup>o</sup> Gasparini, dell'Avv.<sup>o</sup> Angelini e simili; benchè il primo specialmente sia forse soverchio di erudizione e di diligenza. Fu tentato nel 1847 un giornale giuridico sulla foggia delle Riviste lodatissime del Foelix e Welowski – e mi pare si stampassero in Firenze alcuni fascicoli; ma ha avuto corta vita.

Il Prof.<sup>e</sup> Montanelli, e il Bar. Profumo, e il Carnevalini hanno degli scritti commerciali in cui si trovano delle buone idee; ma sono lavori transitorii, e quasi si potrebbero chiamare, di circostanza.

È chiaro che io pongo fra le opere più grandi di questi tempi la Filosofia del Diritto di Rosmini, che malgrado i suoi difetti, e le sue dissonanze, ha diritto a seggio distinto in qualsivoglia Biblioteca.

Dalla povertà nostra vengo all'abbondanza francese, e alla ricchezza alemanna.

Per me è grande la importanza dei periodici giuridici oltramontani.

Principalmente parlo della Revuè du droit françoise et etranger – compilata da Foelix, Duvergier e Valette e altri e che si occupa dei lavori germanici: di Mittermaier, di Rauzer [Rauter] etc.– Parigi.

Aggiungo Revuè de legislation et jurisprudence di Wolowski, Troplong; ma non so se si continui, e potrebbe scriversene a Parigi.

Sono opere di gran valore:

La filosofia del diritto del Belime Professore di Dijon, 1847.

Troplong, Opere:

- De l'influence du christianisme sur le droit civil des romains
- Des societes. Continuazione del Sig.<sup>r</sup> Toullier
- Commentaire sur la prescription
- Du privileges et hypoteces

<sup>135</sup> Scritto al margine inferiore sinistro.

- Du Prêt
- Du mandaite in matiere civile et commerc. etc.

Locrè, *Legisl. Civ. Com. et criminell.*, Paris, 1838. L'opera non è nuova: è diffusa e notissima, ma niun'altra è penetrata più profondamente nello spirito del Codice.

Pardessus, *Corso commerciale*.

Boulet – Paty, *Corso di Diritto Commerciale marittimo*.

Le opere di Grenier sono utilissime nel foro. Una delle migliori è il Trattato sulle donazioni e sui testamenti.

Sirey, Celebre autore della Giurisprudenza del Tribunale di Cassazione.

Bentham: *Traité des Legislat. Civ. e Pen.*

- *Theorie des peines et des recompenses*
- *Des preuves judiciaires*

che è l'opera principale e si trova tradotta anche in italiano senza difficoltà.

Ma di questo come di

Pothier, le opere sono molto note e non recenti.

Comte, le migliori sue opere sono, io credo

- Le Traité de Legislation -
- e de la propriété

Delangle, *Comment. des societes*, Paris. È un libro eccellente da preferirsi a molti altri che hanno trattato questa interessante materia commerciale.

Massé, Le droit commercial. Il primo volume di quest'opera che abbraccia i rami affini del diritto pubblico e delle genti, è di una utilità generale; il secondo volume è tutto proprio della legislazione francese. È un nobile lavoro e grandemente istruttivo.

Il Nougier ha scritto un bel libro sulla lettera di cambio. È tradotto dal Melia. Fra quanti hanno scritto di sì importante soggetto, questo ritrae una particolare considerazione dal grande ed opportuno uso delle autorità colle quali illustra le sue dottrine.

Troverei necessario ad aversi il Traité general des assurances, scritto da Isidoro Alauzet, in due vol. È senza contrasto la più splendida opera che sia uscita in questa materia che va sempre più acquistando importanza.

Le opere di Duranton hanno quella profondità che non è comune nelle opere francesi. Le Droit Civil mi pare lo scritto migliore.

Fra le opere commerciali non convien dimenticare quelle abbastanza note di Rogron, *Code de Commerce*, e di Persil, Lettre de cange; Quest. sur le privil. et les hypot.

Sento molto lodata, e degna di essere studiata, l'opera del Profess. Odier, Des systemes hypothecaires, specialmente come lavoro di legislazione comparata. Fu stampata in Ginevra nel 1839. Io però non l'ho veduta.

L'Hugo, Histoire du droit romain, resta sempre il miglior libro del suo genere.

È commendato assai il trattato des actiones possessoires di Garnier, che molto si approssima alla profondità dei tedeschi.

Il Trattato di Proudhon Du domaine de propriété, è un libro famoso; più famoso che solido; e meno originale di quello che si creda. Il trattato de la propriété di Thiers ha la difficile virtù di aver saputo provar l'evidenza.

Utilissimo e degnissimo di una biblioteca è il Dictionnaire general di Dalloz che abbraccia tanti rami dello scibile giuridico. Opera di molta mole.

Cours de politique constitutionnelle di B. Constant. Benchè dopo esperienza tanto funesta le idee di questo libro debbano subire delle modificazioni profonde, non vi si può negare una certa ampiezza di vedute, e una certa forza di discorso: ma ho già detto abbastanza onde il libro non possa proporsi a modello scientifico.

Ahrens, nel suo Droit naturel ha della originalità, e molto più ne affetta. È uno scrittore d'ingegno: ma il libro è infame per empietà di dottrina.

Passando ai libri germanici, giunge sino a noi la fama degli studî profondi che a scorno di noi italiani si fanno in que' paesi; e noi non possiam gustare, direi quasi, che i saggi di quell'immensa dottrina per la difficoltà della lingua e la scarsezza delle traduzioni.

Il S<sup>r</sup>. Cav. Varnkoeing in una sua memoria inserta nella *Revue etrangere et francoise de legislation* ci fece sapere, è qualche anno, i lavori bibliografici eseguiti in Germania dal 1815 in poi; e le diverse edizioni impresse e delle istituzioni, e delle pandette, e del codice. Più: dei basilici con traduzione latina, spingendo molt'oltre gli studî della legislazione pos-giustiniana. La Biblioteca juridica, stampata in Lipsia (un discreto volume), porge degl'indizi sufficienti di questi studî ammirabili e che io invidio con tutto il cuore.

In proposito di Basilici abbiamo L'Anakoton. Lib. XVIII Basilicor. cum scoliis antiquis. Specimen Cod. palimpsesti Constantinop. bibliot. S. Sepulcri, del prof Zacharia. Heidelberg, 1842.

Savigny, (Del Possesso) e Storia del Diritto Rom. nel medio Evo.

Mirabile per la precisione e per la rarità dell'erudizione. Due opere di prim'ordine.

Mühlenbruch, Doctrina Pandectarum, Brusseles.

Utilissimo per l'insegnamento cattedratico.

Meyer, Istituzioni giudiciar. Benchè possa dirsi opera d'interesse locale, benchè gl'italiani non possano sentire molta simpatia verso un autore che pospone la gloria legislativa e giuridica dell'italia a quella degli Olandesi; quantunque in molte parti faccia sentire il vizio della sua credenza, specialmente dove ragiona del diritto canonico, è tuttavia lavoro sì vasto per l'erudizione, e sì curioso pei particolari, e illustra così bene alcune materie comuni, come le feudali, che merita un posto nella biblioteca.

Mittermaier, forse il più gran giurista della Germania, sparge i preziosi suoi opuscoli nei varî giornali giuridici. Corre tradotto dall'Alexander (Parigi, Cossé, un vol.) il suo bel lavoro sulle Prove in materia criminale.

La raccolta del Mori degli scrittori germanici di diritto criminale, e che contiene scritti volanti, ma quasi sempre profondi di Mittermaier, Walter, Kleinschrod e altri, è una bella cosa.

Un luogo particolare meritano gli Economisti. Malgrado le tante opere uscite in luce su questa materia, per me le opere di Adamo Smith, fra gli antichi, o di G. B<sup>a</sup>. Say fra i moderni sono pregevolissime. Ma si potr[ebbe] dare di economisti un catalogo immenso e non venirne a capo. Legg[iamo] lettera del Sig<sup>r</sup>. Pomba in cui promette la ristampa di tutti gli Econo[misti] e con questa collezione riempiremo un vuoto che deploriamo, e ci for[me]remo di questa scienza quella idea compiuta che ancora ci manca.

Proponendo quelle opere che mi parvero migliori, lasciai da parte molte che sono degne di stima, ma che o non sono di un interesse abbastanza generale, o non sono che deduzioni dalle opere altrui.



Io mi accorgo di non avere nulla aggiunto alla molta di Lei erudizione; ma intesi di servirla.

E nuovamente scusandomi dell'indugio, ho l'onore di dichiararmi

Ferrara 16 febbraio 1850

Umilissimo Devotissimo Servitore  
L. Borsari